

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVIII

BARI, 21 FEBBRAIO 2007

N. 27



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti di organi monocratici regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 05

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento cava di calcare. Località “Chiesa dei Morti” in agro di Monopoli – Ditta F.Ili Vincenzo & Cosimo Liuzzi. S.n.c.

Pag. 2949

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 06

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Coltivazione cava di calcare. Contrada “Mozzone” di Fasano – Ditta Ferrara Vito di Fasano.

Pag. 2951

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 07

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto complesso per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Bari – Proponente: Amministrazione Comunale di Bari.

Pag. 2954

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 08

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla regione e la comunicazione con le altre direttrici dei Corridoi internazionali n.8 e n.10 – Misura 6.1 Azione a) – Linea 4 – Comune di Brindisi – Proponente: Amministrazione Comunale di Brindisi.-

Pag. 2963

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 10

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Proseguimento cava di inerti Località “Mezzarazza” del Comune di Chieuti. – Ditta Saracino Nicola.

Pag. 2965

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 11

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento coltivazione cava di sabbia e ghiaia, Località “Biasifiocco” di Ortanova. - Ditta Di Lascia Nobile.

Pag. 2967

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 12

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di Verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale – POR Puglia 2000-2006 PIT n.6 - Intervento n. 9 - Strada di collegamento tra aree produttive di San Giorgio Jonico e Taranto - Proponente: Amministrazione Comunale di Taranto.

Pag. 2969

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 gennaio 2007, n. 18

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di valutazione impatto ambientale – Realizzazione impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione, con annessa discarica di servizio/soccorso del bacino Ba/4 nel sito ubicato in Spinazzola (Ba) - Proponente: CO.GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali).-

Pag. 2971

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 28

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Proroga attività di cava in contrada Grotte Marallo nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) - Proponente: Tortufi S.r.l. –

Pag. 2976

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 29

Procedura di Verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale e autorizzazione ex art. 109, D.Lgs 152/06 (già art. 35, D.Lgs 152/99) P.O.R. Puglia 2000–2006 – Misura 6.1. – Realizzazione di un parco integrato acquatico marino nel territorio del Comune di Polignano a Mare (Ba) – Proponente: Comune di Polignano a Mare - Ufficio Tecnico V° Settore LL.PP. -

Pag. 2979

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 30

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Progetto POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.4 – Sistemazione degli argini lungo il Torrente Cervaro in agro di Castelluccio dei Sauri (Fg) - Proponente: Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

Pag. 2981

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 31

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Pro-roga Decreto n. 33/Min/95 e ampliamento cava di calcare bianco – Località “S. Giovanni” di Ostuni. Proponente Ditta Epifani Antonio -

Pag. 2983

PARTE SECONDA

Atti di Organi monocratici regionali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 05

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento cava di calcare. Località “Chiesa dei Morti” in agro di Monopoli – Ditta F.lli Vincenzo & Cosimo Liuzzi. S.n.c.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 08.04.05 la ditta F.lli Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c., sedente in Monopoli alla C.da Chiesa dei Morti n° 561, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per l'ampliamento della cava di calcare. Loc. “Chiesa dei Morti” di Monopoli, contraddistinta nel NCT al Fg 25 ptcc 59-95-96-97 e 98;
- con nota prot. n. 53383 del 27.04.05 si invitava:
 1. la ditta, istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate ed a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Monopoli ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 18.05.05 la stessa ditta F.lli Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c. trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. 13681 del 26.08.2005 il dirigente della Ripartizione Tecnica LL.PP. del Comune di Monopoli trasmetteva la compatibilità urbanistica del progetto in argomento;

- con nota prot. 26484 del 12.10.05 il dirigente della Ripartizione Tecnica LL.PP. del Comune di Monopoli confermava la compatibilità urbanistica del progetto in argomento e comunicava la pubblicazione del progetto all'albo pretorio e che nei trenta giorni successivi non erano pervenute osservazione e/o opposizioni in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 21.07.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue:

“... omissis... Si rileva che la cava non rientra tra i bacini previsti dal P.R.A.E. adottato dalla Regione ed in fase di approvazione definitiva.

In particolare si evidenzia che la Ditta Liuzzi ha presentato delle osservazioni al P.R.A.E. relativamente al mancato inserimento della propria cava nel vicino bacino di estrazione previsto per la zona.

Tale osservazione è stata oggetto di esame da parte del Settore Attività Estrattive con esito negativo per “la individuazione e disponibilità notevole del Bacino di Completamento perimetrato dal P.R.A.E.”.

Tuttavia nelle N.T.A. del P.R.A.E. - TITOLO IV NORME TRANSITORIE - all'art. 22 comma 3) e 4) viene concesso, per una sola volta, l'ampliamento delle cave già autorizzate nella misura massima del 50% della superficie autorizzata compreso le pertinenze.

Di seguito, al comma 5) dello stesso articolo, per le cave già autorizzate ed all'esterno dei Piani di Bacino si impone all'attività di coltivazione un limite temporale fissato in 10 anni.

Considerato che l'istanza di prosecuzione dell'attività con il relativo progetto di ampliamento presentata, nonostante sia precedente all'adozione del Piano, risulta in linea con l'articolo 23 del P.R.A.E., si propone il rinvio dell'esame chiedendo che lo studio di VIA venga adeguato ai limiti dimensionali, temporali ed economici previsti dalla norma.

Infine, poiché dalla relazione tecnica si riscontra l'utilizzo di esplosivo, mentre dalla VIA non risulta un'analisi adeguata degli impatti derivanti, si chiede specifico e documentato approfondimento in relazione alle unità abitative della zona e degli ATE vicini ... Omissis...”.

- con nota prot. 10050 del 24.08.06 si invitava la ditta F.lli Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c a presentare le su richieste integrazioni;
- con nota del 15.09.06 la ditta proponente trasmetteva le integrazioni richieste;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, viste le integrazioni presentate dalla Ditta F.lli Vincenzo & Cosimo Liuzzi s.n.c., riteneva esprimersi come segue: "... omissis..."
 - Ricordando quanto già riportato nel parere del 21/07/2006 che l'istanza presentata dalla Ditta è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione al prosieguo dell'attività di coltivazione della cava di calcari per inerti per la parte residua del giacimento nonché all'ampliamento dello stesso mediante approfondimento del livello di scavo di ulteriori 10 mt e la coltivazione a cava di una superficie ulteriore di terreno in adiacenza all'attuale cava.
 - Si rileva che la cava non rientra tra i bacini previsti dal P.R.A.E. adottato dalla Regione ed in fase di approvazione definitiva.
In particolare si evidenzia che la Ditta Liuzzi ha presentato delle osservazioni al P.R.A.E. relativamente al mancato inserimento della propria cava nel vicino bacino di estrazione previsto per la zona.
Tale osservazione è stata oggetto di esame da parte del Settore Attività Estrattive con esito negativo per "la individuazione e disponibilità notevole del Bacino di Completamento perimetrato dal P.R.A.E., peraltro di notevole dimensione".
 - Riscontrando che nel precedente parere si è fatto riferimento all'art. 23 del PRAE, e quindi all'art. 35 della LR 37/85, per una errata lettura di quanto riportato al primo capoverso di pag. 7 del SIA.
 - Ritenendo l'applicabilità dell'art. 22 per effetto delle norme di salvaguardia che normalmente scattano nelle more dell'approvazione definitiva di Piani Generali di Indirizzo e Programmazione.
 - Che l'art. 26 del PRAE, che sostanzialmente si riferisce all'iter dell'istruttoria, è pienamente rispettato.

- Non si ritiene che il comma 4) dell'art. 22 sia riferito al rinnovo e/o alla proroga che, invece, trovano trattazione al successivo comma 5).
- Si riscontrano favorevolmente che la superficie in ampliamento è contenuta nel 50% di quella autorizzata e non viene utilizzato esplosivo nella coltivazione della cava.

Pertanto, il Comitato ritiene di poter esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 22 del PRAE approvato con delibera G.R. n° 824 del 13 giugno 2006.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 dell'1.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si

intendono integralmente trascritte, a progetto e SIA proposto dalla ditta F.lli Vincenzo e Cosimo LIUZZI s.n.c., sedente in Monopoli alla C.da Chiesa dei Morti n° 561, parere favorevole di VIA al progetto di ampliamento della cava di calcare in Loc. "Chiesa dei Morti" di Monopoli, contraddistinta nel NCT al Fg 25 ptcc 59-95-96-97 e 98;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia ed al Comune di Monopoli;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 06

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Coltivazione cava di calcare. Contrada "Mozzone" di Fasano – Ditta Ferrara Vito di Fasano.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 30.11.05 la ditta Ferrara Vito, con sede in Pezze di Greco - Fasano alla Via Socrate n. 1, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "C.da Mozzone" di Fasano contraddistinta nel NCT al Fg 100 particelle 35 e 126;
- con nota prot. n. 1462 del 6.2.06, tra l'altro, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate, a fornire la documentazione completa su supporto informatico e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Fasano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 13.2.06 la stessa ditta Ferrara Vito trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate su quotidiani (locale e nazionale) e B.U.R.P.;
- con nota del 1 marzo 2006 la ditta trasmetteva copia degli elaborati di progetto e dello Studio di Impatto Ambientale come richiesto;
- con nota prot. 7379 del 19.06.2006 il dirigente del Settore Territorio e Ambiente della Città di Fasano trasmetteva copia del parere favorevole espresso con prot. n. 20700 del 24.05.06;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "... omissis... La Ditta Ferrara Vito con la presente proposta progettuale intende richiedere l'autorizzazione alla ripresa dell'attività estrattiva, all'ampliamento e al recupero finale della cava di calcare ubicata in Località "Mozzone" in agro di Fasano (Br).

L'area in esame si colloca a circa 6 Km dal centro abitato di Fasano e più precisamente risulta localizzata tra gli abitati di Pezze di Greco e Montalbano

in Contrada Mozzone lungo il confine territoriale tra i comuni di Fasano e Cisternino.

L'intera area di proprietà risulta identificata in catasto civile urbano e dei terreni del Comune di Fasano al Fg. 100 - P.lle 35-126.

Si tratta di un'area parzialmente sfruttata in passato per la coltivazione di materiale calcareo ma non più in esercizio allo stato attuale e che si estende su di una superficie complessiva di circa 48.000 mq; considerando una superficie sfruttabile pari a circa 16.173,29 mq per l'area non interessata da precedenti attività estrattive e 17.247,73 mq per quella già interessata da lavori di estrazione, si può valutare in circa 636.356,72 mc la quantità complessiva di materiale estraibile.

Dal punto di vista morfologico l'area si sviluppa intorno a quote di circa 130 mt s.l.m; la profondità della falda acquifera rispetto al piano campagna si può stimare approssimativamente intorno a circa 127 m e quindi tale da assicurare un sufficiente franco di sicurezza.

La coltivazione sarà del tipo a "fossa" su gradoni discendenti con avanzamento per fasi successive fino al raggiungimento di una profondità massima dal piano campagna pari a circa 30 mt; i gradoni saranno realizzati con una pedata finale di circa 5 metri e una alzata di circa 10 mt.

Il piano di coltivazione è stato articolato in 4 fasi successive, ciascuna delle quali espressione di un diverso lotto di avanzamento e di uno specifico piano di recupero.

Il primo e secondo lotto prevedono la coltivazione dell'area di proprietà già in passato adibita a cava, mentre il terzo e quarto lotto riguardano la coltivazione della restante area sfruttabile.

Nella prima fase si procederà allo sfruttamento del giacimento calcareo con la realizzazione di 3 scarpate di altezza massima di 10 mt ciascuna, inclinazione massima di circa 70° e relative pedate di larghezza pari a circa 5 mt ciascuna; la durata di questa prima fase è stata stimata in 5,1 anni circa, per un volume complessivo di calcare da estrarre

pari a circa 183.703,20 mc (al netto di pedate e alzate).

Il progetto di coltivazione proposto per la seconda fase è analogo al precedente; la durata di questa seconda fase è stata stimata in 3,5 anni circa, per un volume complessivo di calcare da estrarre pari a circa 127.481,40 mc (al netto di pedate e alzate).

Il lotto 3 rappresenta la terza fase di coltivazione, il cui sviluppo riguarderà un'area di estensione pari a circa 9.810,45 mq.

A differenza delle prime due fasi, la terza interessa un'area mai sottoposta ad alcuna attività estrattiva; pertanto detta fase prevede innanzitutto l'asportazione dello strato di terreno vegetale per uno spessore stimato approssimativamente in 0,50 mt e dei sottostanti primi livelli calcarei, anch'essi da asportare preventivamente per uno spessore di circa 1,50 mt in quanto non idonei allo sfruttamento.

Lo strato di terreno vegetale asportato sarà accantonato temporaneamente sull'area di proprietà, al fine di utilizzare lo stesso durante le operazioni di recupero e sistemazione dell'area; il progetto di coltivazione proposto per questa terza fase prevede l'approfondimento del fronte di coltivazione per uno spessore pari a circa 30 mt di profondità dal piano campagna; la durata di questa terza fase è stata stimata in 5,8 anni circa, per un volume complessivo di calcare da estrarre pari a circa 210.852,60 mc (al netto di pedate e alzate).

Il lotto 4 rappresenta la quarta ed ultima fase di coltivazione, il cui sviluppo riguarderà un'area di estensione pari a circa 6.362,84 mq; anche questa fase interessa un'area mai sottoposta ad alcuna attività estrattiva e il progetto di coltivazione proposto risulta analogo al precedente.

La durata di questa quarta fase è stata stimata in 3,1 anni circa, per un volume complessivo di calcare utile da estrarre pari a circa 114.319,52 mc (al netto di pedate e alzate).

In funzione delle caratteristiche di consistenza e

natura del giacimento, sopra definite, è stata stimata in circa 17,5 anni la durata complessiva dell'attività estrattiva di cui al presente progetto, includendo in tale periodo di tempo anche le opere previste per la sistemazione finale e il recupero dell'area, da realizzarsi contestualmente all'attività estrattiva.

L'abbattimento della roccia avverrà esclusivamente con l'ausilio di escavatori opportunamente muniti di idonei martelli demolitori.

Nel progetto di recupero è prevista la sistemazione del fondo cava e dei gradoni con un adeguato spessore di pietrame (50 cm) idoneo a favorire il processo di filtrazione e assorbimento delle acque e tale da fungere da vespaio drenante con sovrastante terreno vegetale di 80 cm di spessore; si procederà poi alla piantumazione di alberi e arbusti di macchia mediterranea e di rampicanti al piede delle scarpate e dei gradoni e infine alla realizzazione di un sistema di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche sia in corrispondenza della superficie di fondo cava, che lungo i margini superiori dei cigli di scarpata.

E' prevista anche la realizzazione di un idoneo impianto irriguo per la manutenzione delle essenze arboree e delle alberature di ulivo.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "C" - valore distinguibile laddove sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti.

Dovrà pertanto essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica da parte della Giunta Regionale (Assessorato Regionale Urbanistica) (art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio) ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 3.01 dell'allegato 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.T.T. recante: "Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un ATE di tipo A, B, C, D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle N.T.A."

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento è soggetta

a vincolo faunistico; in particolare l'area in esame ricade all'interno dell'estesa "Zona a Gestione Sociale - C5 La Tufara", per la quale le norme tecniche di attuazione del P.U.T.T. non hanno individuato alcun tipo di tutela.

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC (Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

I terreni interessati dall'attività estrattiva sono inseriti attualmente in zona di P.R.G. contraddistinta da una destinazione agricola di tipo E1.

Risulta agli atti il parere favorevole rilasciato dal Comune di Fasano - Direzione Territorio e Ambiente - con Prot. N. 20700 in data 24/05/2006.

Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta Ferrara Vito a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Giunta Regionale.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Ferrara Vito, sedente in Pezze di Greco - Fasano alla Via Socrate n. I. Detti progetto e SIA riguardano la coltivazione di una cava di calcare sita in loc. "C.da Mozzone" di Fasano contraddistinta nel NCT al Fg 100 particelle 35 e 126;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Fasano;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 07

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Impianto complesso per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani nel Comune di Bari – Proponente: Amministrazione Comunale di Bari.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11046 del 25.09.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di compatibilità ambientale per il progetto concernente la realizzazione dell'impianto complesso per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, nel comune di Bari, proposto dall'Amministrazione Comunale - Assessorato all'Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Igiene Pubblica, Verde Pubblico, Tutela degli Animali - Bari -;
 - con nota prot. n. 11060 del 25.09.2006 il Settore Ecologia invitava l'ente proponente al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava l'Amministrazione Provinciale di Bari ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
 - con nota acquisita al prot. n. 13858 del 23.11.2006 la società istante comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni di rito sul B.U.R.P. n. 112, sui quotidiani "La Stampa" e "La Gazzetta del Mezzogiorno", tutti del 07.12.2005;
 - con nota acquisita al prot. n. 14219 del 28.11.2006 il Dirigente del Servizio Rifiuti della Provincia di Bari trasmetteva copia della richiesta di integrazione progettuale avanzata dal Comitato Tecnico Provinciale nella seduta del 28.11.2006;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 14.12.2006, ha rilevato quanto segue:

Il presente parere si riferisce allo Studio d'Impatto Ambientale (SIA) allegato al progetto di un impianto complesso per il trattamento biologico e meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati

proposto dal Comune di Bari su incarico dell'A.T.O. BA/2 da realizzarsi all'interno del deposito A.M.I.U. SpA di Bari - Viale Lindemann.

Il progetto di che trattasi prevede la realizzazione delle seguenti linee di trattamento:

- ✓ Pretrattamento meccanico dei rifiuti (stoccaggio, apertura sacchi, eventuale triturazione non spinta. ecc.),
- ✓ Biostabilizzazione (con Indice Respirometrico Dinamico max 800 mg-02/kg-VS*h), salvo limiti diversi successivamente definiti per legge;
- ✓ 1ª Selezione./Vagliatura (max F = 80 mm) per la produzione di sottovaglio e sopravaglio;
- ✓ Confezionamento in balle del sopravaglio (FSC, frazione combustibile) per l'avvio alle successive operazioni di recupero energetico.

Secondo la proposta progettuale, il sottovaglio stabilizzato potrà essere con-ferito in discarica ovvero avviato alla, produzione di compost di qualità a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche e di stabilità biologica del materiale in uscita.

La necessità di realizzazione l'impianto in progetto, la cui ubicazione è stata proposta dall'ATO BA/2 e successivamente recepita dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale (cfr. Decreto del 15 maggio 2006, n. 116) deriva dalla necessità di adempiere ad un preciso obbligo normativo fissato dalla normativa vigente in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati. Infatti, in assenza di ulteriori proroghe, dal 1 gennaio 2007 sarà consentito il conferimento in discarica per rifiuti speciali non pericolosi unicamente i rifiuti solidi urbani trattati al netto della quota di materiale organico che dovrà essere sottoposta a trattamenti di stabilizzazione biologica prima di essere riutilizzato, sempre in discarica, come terreno di copertura.

Date le premesse normative e programmatiche precedentemente illustrate, la valutazione di possibili alternative progettuali non hanno riguardato la definizione del sito nel quale realizzazione l'impianto, dato che quest'ultimo è stato individuato dal Commissario Delegato su indicazione dell'A.T.O. BA/I. ma le scelte di dettaglio in merito all'organizzazione complessiva dei trattamenti e alle opere da

realizzarsi per la cui illustrazione si rimanda alla sezione relativa all'inquadramento progettuale dell'intervento.

1. Premessa normativa

Con la recente emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è stata riformulata la disciplina sulla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) relativa a progetti di opere, infrastrutture, impianti, ecc.. e, ai sensi delle nuove norme, l'impianto in progetto rientra fra quelli sottoposti a VIA obbligatoria in quanto riconducibili a quelli di cui all'Allegato n.3 della parte II - punto 91 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 1 00t/giorni, mediante operazioni di incenerimento e di trattamento cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed all'allegato D, lettere da R1 a R9, della parte IV del presente decreto, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli art. 214 e 216" del predetto decreto.

Tuttavia è opportuno precisare che a seguito della conversione in legge del D.L. n. 173/2006 avvenuto con L. 12 luglio 2006, n. 228, l'applicazione della nuova disciplina sulla VIA-VAS-IPPC di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 è sospesa a tutto il 31 gennaio 2007.

Pertanto attualmente, nelle more dell'applicazione delle nuove norme, si dovrà necessariamente continuare fare riferimento al quadro normativo precedente all'emanazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 con particolare riferimento alla normativa regionale costituita dalla L.r. 11 aprile 2001, n. 11.

Conseguentemente è obbligatorio continuare ad ottemperare agli obblighi fissati dalla normativa regionale la quale prevede che l'attività in progetto (trattamento meccanico e biologico di rifiuti urbani indifferenziati) rientra fra quelle di cui al punto A.21 dell'allegato A della L.R. 11/2001 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità superiore a 50t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere R1 a R9 del D.Lgs. 22/97, ed esclusione degli impianti sottoposti alle

procedure semplificate di cui agli art. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/97" e quindi sottoposti a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale obbligatoria.

Il SIA presentato dall'AMIU-Comune di Bari è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 comma 1 della predetta legge regionale secondo una struttura che ricalca consolidati schemi presenti in letteratura e a loro volta desunti dalle linee guida emanate da organismi di ricerca accreditati e si compone dei seguenti elaborati:

- ✓ A13.2 Relazione generale;
- ✓ A13.3 Tabelle valutazione degli impatti;
- ✓ A13.4 Documentazione Fotografica;
- ✓ A13.5 Valutazione preventiva dell'impatto acustico;
- ✓ A13.6 Analisi costi-benefici (lettera f, art. 8, L.R. n. 11/2001);
- ✓ A13.7 Check list normativa.
- ✓ A13.8 Documentazione relativa all'impianto di depurazione per acque reflue di processo esistente.

Per quanto attiene l'individuazione dell'ente preposto all'approvazione del progetto e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, a seguito della proroga dello stato d'emergenza ambientale nel territorio della regione Puglia in ordine alla gestione dei rifiuti urbani recentemente reiterato con D.P.C.M. 1 giugno 2006, l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto è stata richiesta all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia in quanto trattasi di impianto nel quale saranno "processati" rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta stradale cittadina quotidiana dal comune di Bari e la frazione combustibile proveniente dall'impianto di Giovinazzo.

2. Iter tecnico amministrativo

La documentazione tecnica di cui alla L.r. n. 30/86 e l'allegato Studio d'Impatto Ambientale, redatto ai sensi della L.r. n. 11/2001 necessari per conseguire l'autorizzazione degli impianti in progetto ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. n. 22/97, sono stati trasmessi agli enti di seguito riportati:

- ✓ Regione Puglia - Ufficio Via; (Data di presentazione 21.09.2006)

- ✓ Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia; (Data di presentazione 22.09.2005);
- ✓ Provincia di Bari - Assessorato all'Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti; (Data di presentazione 25.09.2006)

Nel rispetto di quanto disposto dall'art.5 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 il comune ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuto deposito dello Studio d'Impatto Ambientale presso gli enti competenti sulle seguenti testate (Allegato n. 4):

- ✓ Bollettino Ufficiale Regione Puglia del 31 agosto 2006;
- ✓ Albo Pretorio del Comune di Bari richiesta settembre 2006; La Stampa del 30 agosto 2005;
- ✓ La Gazzetta del Mezzogiorno del 31 agosto 2005;
- ✓ Inserimento dell'avviso sul sito internet della Gazzetta del Mezzogiorno per 15 giorni.

Non risultano pervenute all'Assessorato all'Ecologia richieste da parte di possibili soggetti interessati che chiedessero informazioni, delucidazioni, ecc. in merito alle iniziative proposte dall'A.M.I.U. S.p.A.

Le richieste di integrazioni alla documentazione presentata dal Comune di Bari dagli enti interessati dal predetto iter-tecnico sono di seguito riportati:

- ✓ Commissario Delegato (cfr. Nota prot.3042/CD del 07/09/2006) E' stato ribadito che l'impianto dovrà produrre un sottovaglio stabilizzato conformi alle disposizioni del piano regionale vigente ($IRD < 80 \text{ mgO}_2 / \text{kg}_{sv} \cdot \text{h}$) ed è stato richiesto che la produzione di CDRq (di qualità). E' stato altresì richiesto di conseguire l'autorizzazione alle emissioni atmosferiche (ex DPR 203/88) nonché lo smaltimento di surplus di percolato. Infine è stato chiesto di rivedere la tariffa di conferimento;
- ✓ Provincia di Bari (cfr. Nota prot. 2937/RIF del 9/11/2006) Sono state riproposte le richieste già formulate dal Commissario Delegato nonché richieste alcune integrazioni alla documentazione presentata (inquadramento del sito rispetto ad aree sensibili - Canale Lamasinata e Quar-

tiere San Paolo), verifiche di tipo tecnico circa le soluzioni prospettate per la riduzione degli impatti e i costi di esercizio nonché è stato chiesto di verificare la possibilità di predisporre un adeguamento funzionale e dimensionale al nuovo piano regionale rifiuti., ovvero un funzionamento modulare dell'impianto per la produzione di compost di qualità e di CDR Q.

In data 07/12/2006, con propria nota prot. 325772 il soggetto proponente (Comune di Bari Autorità di Bacino BA2) ha fornito integrazioni a quanto richiesto dai predetti enti ai fini del proseguo dell'istruttoria del predetto SIA.

3. Quadro programmatico

La localizzazione dell'impianto è conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti per il sito individuato come di seguito brevemente riportato:

- ✓ Norme nazionali. Il sito oggetto dell'intervento conforme alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in merito all'ubicazione degli impianti di stoccaggio e trattamento in materia di vicinanza a strade di grande collegamento contenute nella Delibera C.I.T.A.I. del 27 luglio 1984 al punto 3.2;
- ✓ Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti L'impianto in progetto è previsto dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Decreto n. 41/2001, n. 286/2002, n.56/2004 e n. 116/2006) per l'A.T.O. BA/2) e sua realizzazione consentirà di conformare la gestione dei predetti scarti nell'A.T.O. BA/2 a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di rifiuti solidi urbani (cfr. art.4 e 7 del D.Lgs. n. 36/2003 e art. 6 comma 1 del D.M.A. 3 agosto 2005);
- ✓ Strumenti sovra comunali di tutela del territorio regionale. L'intervento ricade all'interno di un'area sottoposta unicamente ai vincoli sull'uso del suolo previsti dal P.R.G. di Bari in quanto il sito individuato rientra fra quelli esclusi dal l'applicazione del P.U.T.T./p. Per quanto attiene il Piano di Assetto Idrogeologico si sottolinea che l'area individuata per la realizzazione dell'impianto in progetto non è sotto-

posto all'applicazione di alcun tipo di vincolo a protezione del territorio dagli allagamenti;

- ✓ PRG vigente. La localizzazione dell'impianto, Fg. n. 18 P.IIa 74, 495 e 496 è il linea con le previsioni dello strumento urbanistico vigente per il comune di Bari e del Consorzio ASI l'area individuata per la realizzazione dell'impianto, nella piena disponibilità dell'AMIU SpA, è definita dal P.R.G. Zone destinate ad attività primarie di Tipo A (art. 34 delle N.T.A. del P.R.G.). A seguito della verifica urbanistica richiesta dalla Provincia di Bari (cfr. Nota prot. 2937/RIF del 9/11/2006), il comune di Bari, con propria nota del 7.12.2006, ha ribadito che la scelta del sito è stata effettuata nell'ambito della revisione del piano regionale vigente per l'A.T.O. BA/2 (cfr. D.C.E.A: n. 116/2006). Ai sensi della normativa vigente in materia di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, l'approvazione del progetto, da parte del Commissario Delegato (art. 208 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006) "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori." Pur vera tale affermazione in realtà la provincia di Bari richiedeva una chiara stima delle superfici e delle volumetrie da assentire in deroga in forze dei poteri straordinari del CD. Tale valutazione risulta ancora carente e deve essere prodotta in sede di definitiva approvazione del progetto.

4. Quadro progettuale

I trattamenti da effettuarsi sui materiali in ingresso all'impianto in progetto, di tipo meccanico e biologico, sono tesi ad favorire l'avvio al recupero della massima quantità possibile di scarti di tipo prevalentemente domestico nell'intento di ridurre al minimo lo smaltimento dei rifiuti in discarica in aderenza con quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2003.

L'attività di trattamento dei rifiuti in ingresso è inquadrabile, dal punto di vista normativo, ai sensi dell'Allegato C alla Parte quarta - [Operazioni di recupero] del D.Lgs. 3 aprile 2006. n. 152 come

“R3 - Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)” per un quantitativo stimato di rifiuti provenienti dall’A.T.O. BA/2 pari a 270.750 t/anno

Il trattamento di stabilizzazione primaria del rifiuto tal quale in ingresso. la cui durata di quest’ultimo è stata fissata in 16 giorni, avverrà seguendo il cronoprogramma di seguito riportato:

- ✓ Caricamento del rifiuto in biocella: 1 giorno;
- ✓ Riscaldamento della biomassa a $T > 55^{\circ}\text{C}$: 2 giorni;
- ✓ Igienizzazione della biomassa con $55^{\circ}\text{C} < T < 70^{\circ}\text{C}$: 3 giorni;
- ✓ Degradazione della biomassa: 8 giorni;
- ✓ Raffreddamento del reattore con $T < 30^{\circ}\text{C}$: 1 giorno; Scarico della biocella: 1 giorno.

Le soluzioni in merito alle opere civili in progetto sono state finalizzate ad ottenere una piena riqualificazione dei volumi edilizi esistenti attualmente sotto utilizzati (cfr. T3 e T4).

Le opere da realizzarsi interesseranno una superficie complessiva di circa 23.000 m², di cui 7.800m² costituita dalla viabilità esterna e 15.200m² di superficie coperta così composta:

- ✓ Capannone di accettazione (1.000m²) e deposito provvisorio dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dallo svuotamento dei cassonetti utilizzati per la raccolta stradale della città di Bari;
- ✓ Capannone di biostabilizzazione all’interno del capannone ex autoparco (9.000m²) nel quale saranno installate le biocelle utilizzate per il trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti solidi urbani indifferenziati provenienti dalla raccolta cittadina ($\text{IR}_D < 800 \text{mO}_2/\text{Kg}_{\text{sv}} \cdot \text{h}$);
- ✓ Capannone per il trattamento meccanico di triturazione e selezione (2.100m²) dei rifiuti solidi urbani indifferenziati stabilizzati biologicamente utilizzando la linea mobile già installata e funzionante presso lo stabilimento AMIU di Bari;

- ✓ Capannone per la produzione Combustibile Derivato da Rifiuti (2.100m²) della frazione secca proveniente dalla linea di selezione interna e dall’impianto di Giovinazzo da realizzarsi all’interno dell’ex impianto di Biotrasformazione.

- ✓ Biofiltro (1.000m²) per il trattamento delle arie esauste provenienti dall’impianto di aspirazione dell’aria all’interno dei predetti capannoni a linea di biostabilizzazione.

I principali impianti ausiliari di servizio previsti in progetto sono i seguenti:

- ✓ Impianto di trattamento aria. Il sistema generale di canalizzazione delle arie nell’ambito dell’impianto complesso di biostabilizzazione, tritovagliatura e linea di produzione CDR, è descritto nell’elaborato (cfr. T9):

I ricambi d’aria all’interno delle tre aree in esame:

- accettazione rifiuti: n. 4 ricambi/ora per un totale di 32.000 m³/h;
- tritovagliatura: n. 2 ricambi/ora per un totale di 42.000 m³/h;
- produzione MR: n. 2 ricambi/ora per un totale di 34.000 m³/h.

L’aria estratta dai capannoni sarà depolverata utilizzando dei filtri a maniche e successivamente utilizzata per la ventilazione della biomassa all’interno delle biocelle.

L’aria esausta estratta dalle biocelle sarà sottoposta ad un trattamento di lavaggio utilizzando due “serubber” (torre di lavaggio) e quindi inviata al biofiltro per il trattamento di abbattimento finale delle sostanze odorigene nauesoode;

Il trattamento finale di abbattimento degli odori avverrà utilizzando un biofiltro applicando un rapporto portata d’aria/materiale filtrante di 100 Nm³/m³*h (100 Nm³ all’ora d’aria trattata per ogni m³ di materiale filtrante) ed un tempo di permanenza all’interno non essere inferiore a 35 - 40 secondi;

- ✓ Impianto di trattamento acque. All'interno dell'impianto saranno prodotte tre distinte tipologie di reflui (cfr. T17 e T16) come di seguito rappresentato:

Acque reflue provenienti dai servizi igienici (4m³/giorno): Trattasi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche e pertanto potranno essere scaricate nella rete di pubblica fognatura senza necessità di essere sottoposte a particolari trattamenti preliminari (cfr. T17).

Acque reflue provenienti dal lavaggio delle zone di lavorazione e dalla raccolta delle acque di "spremitura" e di lavaggio: Trattasi di acque reflue di tipo industriale provenienti dal lavaggio delle zone di lavorazione e dalla raccolta delle acque di "spremitura" che in parte saranno scaricate nella rete di pubblica fognatura (accettazione rifiuti, biocelle e biofiltro) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal gestore del servizio idrico integrato (AQP), previo trattamento chimico-fisico nell'impianto esistente o adeguamento funzionale dello stesso, ed in parte avviate alla depurazione presso piattaforme autorizzate (linea di tritovagliatura e produzione CDR) dopo stoccaggio nelle apposite vasche.

Acque meteoriche di prima pioggia: da trattarsi negli impianti dedicati previsti all'interno del sito produttivo, ovvero da stoccarsi in apposita vasca per l'invio al conferimento ad impianti di depurazione autorizzati.

5. Analisi degli impatti ambientali riconducibili all'iniziativa in progetto

La realizzazione e la gestione degli impianti in progetto determinano la sussistenza di alcune tipologie di impatti ambientali che, in alcuni casi, sono riconducibili ad un analogo impianto di trattamento biologico e meccanico per rifiuti solidi urbani indifferenziati come quello in progetto (odori, consumi e scarichi idrici, ecc..) mentre in altri casi si tratta di impatti riconducibili allo specifico impianto da realizzare poichè riconducibili alle scelte progettuali (demolizione di opere ed impianti esistenti, consumi idrici ed elettrici, ecc.).

Sulla base dell'attività di studio effettuata dal proponente è possibile affermare, per i due impianti che si intendono attivare, quanto segue:

- ✓ Impatti positivi: I principali effetti positivi legati agli impianti di trattamento biologico-meccanico dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e produzione CDR è essenzialmente riconducibile alla possibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dall'applicazione delle normative nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti solidi urbani. In particolare sarà possibile avviare al recupero di materia ed energia la maggior parte dei materiali in ingresso all'impianto e di ridurre al minimo il quantitativo di rifiuti di origine urbana in discarica. Inoltre sarà possibile rendere più sicuro lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani in discarica in quanto si metteranno in discarica degli scarti caratterizzati da una ridotta capacità produzione di biogas e di limitare gli effetti negativi in termini di BOD₅, COD e sostanze azotate dovuti alla lisciviazione operata sui materiali scaricati dalle acque meteoriche;

- ✓ Impatti: Gli impatti negativi sono legati ad una serie di molteplicità di aspetti anche se, dall'analisi effettuata, si rileva come solo per alcuni di essi vi sia la necessità di adottare delle azioni di contenimento mentre negli altri casi l'impatto atteso risulta di fatto trascurabile. Gli impatti maggiormente significativi sono certamente le emissioni di sostanze odorigene in atmosfera, i consumi e gli scarichi idrici e taluni aspetti critici legati alla sicurezza sul lavoro (agenti biologici, chimici e fisici) mentre più contenuti appaiono gli impatti negativi legati al consumo energetico e alle emissioni di rumore nell'ambiente esterno. Sostanzialmente trascurabili sono gli effetti sul traffico e sull'igiene e sulla sanità pubblica.

Dall'analisi condotta è emerso che l'impatto complessivo dell'attività che si intende avviare è compatibile con la capacità di carico dell'ambiente in quanto, oltre che a rispettare gli indirizzi di pianificazione comunale e regionale, gli impatti, essenzialmente legati alla fase di esercizio dell'impianto (impatti reversibili - cfr. Tabella F Allegato A13.3), sono stati contenuti prevedendo, la realizzazione di presidi antinquinamento adeguati all'entità degli impatti attesi.

Sulla base di tali elaborazioni, nel progetto definitivo dell'impianto e nell'allegato SIA illustrate le soluzioni per ridurre l'impatto connesso con l'esercizio di quest'ultimo:

- ✓ Mitigazione degli impatti attesi in fase di realizzazione e dismissione dell'impianto;
- ✓ Scelte progettuali finalizzate alla mitigazione e compensazione degli impatti;
- ✓ Linee guida per la gestione dell'impianto;
- ✓ Procedure di monitoraggio e controllo in fase di esercizio.

Per ottenere tale valutazione, sono state elaborate delle matrici decisionali di supporto che valutano gli impatti attesi nelle seguenti fasi di vita dell'impianto come si seguito rappresentato:

- ✓ Realizzazione e dismissione dell'impianto
- ✓ Esercizio ordinario ed in condizioni di emergenza.

Le tabelle di sintesi finale (Vedi Allegato n. 1/Tabella E e F - Significatività degli impatti e Stima degli impatti) restituiscono la valutazione degli impatti ambientali (positivi e negativi) attesi a seguito della realizzazione, esercizio e dismissione dell'impianto in progetto.

6. Scelte progettuali per la riduzione degli impatti ambientali previsti

Di seguito, per ognuno dei predetti aspetti si illustreranno, in sintesi, le scelte progettuali finalizzate ad abbattere le relative emissioni rimandando al SIA per quanto riguarda le misure da adottarsi in fase di esercizio dell'impianto:

- ✓ Emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. Le soluzioni progettuali adottate per l'abbattimento di tale impatto sono le seguenti:
 - Tutti i trattamenti effettuati sui rifiuti solidi indifferenziati in ingresso avverranno all'interno di edifici industriali mantenuti in depressione da un sistema di aspirazione operante in modalità diffusa, assicurata mediante la predisposizione di un congruo numero di bocchette di aspirazione all'interno dei predetti manufatti, ovvero in maniera localizzata in corrispondenza delle macchine dalle quali si prevede la maggiore produzione di polveri (trituratore presente nel capannone di ricezione dei

rifiuti solidi urbani e manufatto per tritovagliatura);

- Le arie captate, una volta depolverate, saranno utilizzate per sostenere il ciclo biologico delle biomassa in trattamento all'interno delle biocelle. Le arie esauste in uscita dalle biocelle saranno sottoposte ad un trattamento di lavaggio effettuato utilizzando degli "scrubber" (torre di lavaggio) all'interno dei quali avverrà l'umidificazione dei predetti aeriformi in modo da ottenere un l'abbattimento delle particelle sospese trascinate dal flusso d'aria e viene quindi inviate al biofiltro per il trattamento di abbattimento finale delle molecole organiche nauesoende;
- ✓ Criticità in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e sanità pubblica. Le soluzioni progettuali adottate per l'abbattimento di tale impatto sono le seguenti:
 - Per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza sul lavoro è stato prevista la predisposizione di linee di lavorazione caratterizzate da elevati livelli di automazione e controllo e nella gestione dei diversi trattamenti con particolare riferimento alla biostabilizzazione;
 - Per quanto attiene la qualità dell'aria è stato previsto che tutti i capannoni siano in depressione garantendo adeguati ricambi d'aria e quindi il richiamo di "aria fresca" dall'esterno;
 - Si procederà alla creazione di zone filtro in corrispondenza degli accessi a sale controllo, uffici e spogliatoi con l'obiettivo di ridurre al minimo la diffusione della contaminazione da agenti microbiologici verso l'esterno e gli ambienti di lavoro a minori rischio sotto questo aspetto;
 - Al fine di limitare al minimo detti impatti acustici, in fase progettuale sono state adottate una serie di misure di contenimento delle emissioni fra cui, le più importati, sono l'utilizzo di silenziatori e carenature fono assorbenti in corrispondenza delle macchine più rumorose, l'applicazione di silenziatori in

aspirazione e mandata ai ventilatori, posizionamento di macchine su supporti antivibranti.

- ✓ Consumi idrici. Il fabbisogno idrico previsto sarà soddisfatto, almeno in parte, reimpiegando le cosiddette “acque di spremitura” (produzione attesa pari a 100 m³/giorno) raccolte all’interno delle fosse di scarico dei rifiuti, nella zona di tritovagliatura, ecc. ovvero le acque di lavaggio provenienti dalla pulizia delle diverse aree di lavorazione, opportunamente trattate e integrate con acque potabili, qualora il fabbisogno idrico del processo lo richieda (cfr. par. 5.3.4.1).
- ✓ Scarichi idrici. Le soluzioni progettuali adottate per l’abbattimento di tale impatto sono riconducibili alle seguenti:
 - Acque reflue provenienti dai servizi igienici (4m³/giorno): Trattasi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche e pertanto potranno essere scaricate nella rete di pubblica fognatura senza necessità di essere sottoposte a particolari trattamenti preliminari (cfr. T17).
 - Acque reflue provenienti dal lavaggio delle zone di lavorazione e dalla raccolta delle acque di “spremitura” e di lavaggio: Trattasi di acque reflue di tipo industriale provenienti dal lavaggio delle zone di lavorazione e dalla raccolta delle acque di “spremitura” che in parte saranno scaricate nella rete di pubblica fognatura (accettazione rifiuti, biocelle e biofiltro) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal gestore del servizio idrico integrato (AQP), previo trattamento chimico-fisico nell’impianto esistente o adeguamento fimoniale dello stesso, ed in parte avviate alla depurazione presso piattaforme autorizzate (linea di tritovagliatura e produzione CDR) dopo stoccaggio nelle apposite vasche.
 - Acque meteoriche di prima pioggia: da trattarsi negli impianti dedicati previsti all’interno del sito produttivo, ovvero da stoccarsi in apposita vasca per l’invio al conferimento ad impianti di depurazione autorizzati.
- ✓ Consumi elettrici. I rilevanti consumi energetici saranno limitati installando delle lampade illu-

minanti a “basso consumo” nonché scegliendo fra attrezzature ed impianti che, a parità di prestazioni, consentono necessitano di una minore fornitura energetica.

CONCLUSIONI

In definitiva è possibile concludere che tutte le sopraccitate problematiche sono state vagliate e, come succintamente illustrato, oggetto di specifiche proposte progettuali.

Sulla scorta di quanto sopraccitato, è lecito quindi affermare che, nonostante siano prevedibili alcuni impatti, opportune modalità di realizzazione e gestione dovranno garantire un livello elevato di protezione delle componenti ambientali. In particolare tali accorgimenti sono facilmente realizzabili e non comportano ingenti aumenti degli investimenti, in quanto già previsti nelle ipotesi progettuali.

Dall’analisi condotta è emerso che l’impatto complessivo dell’attività che si intende avviare è pienamente compatibile con la capacità di carico dell’ambiente.

- Il Comitato pertanto ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione del progetto in esame, con le seguenti prescrizioni:
 - 1) deve essere definita una chiara stima delle superfici e delle volumetrie da assentire in deroga in forze dei poteri straordinari del CD. Tale valutazione risulta ancora carente e deve essere prodotta in sede di definitiva approvazione del progetto;
 - 2) la gestione delle acque reflue descritta nel progetto risulta non del tutto chiara e pertanto deve rispondere al seguente criterio: Acque reflue provenienti dal lavaggio delle zone di lavorazione e dalla raccolta delle acque di “spremitura” e di lavaggio: Trattasi di acque reflue di tipo industriale provenienti dal lavaggio delle zone di lavorazione e dalla raccolta delle acque di “spremitura” che in parte saranno scaricate nella rete di pubblica fognatura (accettazione rifiuti, biocelle e biofiltro) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal gestore del servizio idrico integrato (AQP), previo trattamento chimico-fisico nell’im-

pianto esistente o adeguamento funzionale dello stesso, ed in parte avviate alla depurazione presso piattaforme autorizzate (linea di tritovagliatura e produzione CDR) dopo stoccaggio nelle apposite vasche; Acque meteoriche di prima pioggia: da trattarsi negli impianti dedicati previsti all'interno del sito produttivo, ovvero da stoccarsi in apposita vasca per l'invio al conferimento ad impianti di depurazione autorizzati. .

- 3) ove il fabbisogno idrico previsto sia soddisfatto, almeno in parte, reimpiegando le cosiddette "acque di spremitura" (produzione attesa pari a 100m³ /giorno) raccolte all'interno delle fosse di scarico dei rifiuti, nella zona di tritovagliatura, ecc. ovvero le acque di lavaggio provenienti dalla pulizia delle diverse aree di lavorazione, ciò sia effettuato con acque opportunamente trattate, ed eventualmente successivamente integrate con acque potabili, qualora il fabbisogno idrico del processo lo richieda.
- 4) L'esercizio dell'impianto di produzione CDR sia vincolato alla definizione dell'utilizzatore finale di CDR o CDR-Q, con le relative eventuali modifiche impiantistiche necessarie e già previste nelle aree disponibili.

Inoltre il Comitato ritiene opportuno segnalare agli organi competenti la necessità di richiamare l'ATO alla definizione di uno specifico progetto di avvio della raccolta differenziata per la città di Bari e per l'intero bacino per l'ottenimento dei risultati previsti a norma e per la massima separazione della frazione umida dei rsu da gestire separatamente per la formulazione di compost di qualità, già contemplato dal progetto.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale concernente la realizzazione dell'impianto complesso per la gestione dei Rifiuti Solidi Urbani, nel comune di Bari, proposto dall'Amministrazione Comunale - Assessorato all' Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Igiene Pubblica, Verde Pubblico, Tutela degli Animali - Bari -;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 08

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale – Sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla regione e la comunicazione con le altre direttrici dei Corridoi internazionali n.8 e n.10 – Misura 6.1 Azione a) – Linea 4 – Comune di Brindisi – Proponente: Amministrazione Comunale di Brindisi.-

L’anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta in data 25.05.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto concernente lo sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l’asse nord-sud interno alla regione e la comunicazione con le altre direttrici dei Corridoi internazionali n. 8 e n. 10 - Misura 6.1. Azione a) - Linea 4 -, nel comune di Brindisi, proposto dall’Amministrazione Comunale - Settore Urbanistica e Assetto del Territorio - Brindisi;
- con nota prot. n. 7044 del 09.06.2006 il Settore Ecologia richiedeva all’ente proponente documentazione integrativa;
- con nota acquisita al prot. n. 8095 del 03.07.2006 l’amministrazione istante trasmetteva quanto richiesto;
- con nota prot. n. 8634 del 14.07.2006 il Settore Ecologia invitava l’ente istante, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, a trasmettere appo-

sita attestazione dell’avvenuta affissione all’albo pretorio dell’avviso pubblico e a comunicare se erano pervenute osservazioni in merito all’intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 9512 del 10.08.2006 il Responsabile del Settore Urbanistica e Assetto del Territorio del comune di Brindisi comunicava l’avvenuta affissione dell’avviso pubblico nei tempi (dal 20.06 al 20.07.2006) e modi previsti dalla L.R. sopra specificata, precisando che non erano pervenute osservazioni relativamente al progetto in esame;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo raccordo ferroviario di collegamento tra la zona retro portuale di Brindisi (Costa Morena) e il nuovo parco merci in prossimità dello scalo ferroviario di Tutturano. La finalità è quella di migliorare il servizio per il trasporto merci, attraverso la delocalizzazione del parco merci con la conseguente fruizione dei sedimi ferroviari che si libereranno presso la stazione centrale, e la contestuale eliminazione di tre passaggi a livello.

L’importo del progetto è di 30 Meuro. I lavori sono previsti dal 01.03.2007 al 31.12.2008.

Lo sviluppo della nuova linea ferrata è di 9 Km a cui si aggiungono 3 Km di binari per attrezzare la zona di presa in carico dove comporre i treni da immettere sulla linea RFI nazionale.

In dettaglio il progetto prevede, partendo dalla zona di presa di carico presso la stazione di Tutturano:

- parco ferroviario di circa 1.450 mq;
- utilizzazione di un ponticello in muratura a tre arcate preesistente;
- rimodellamento naturalizzato del canale di scolo affluente a Fiume Piccolo;
- scavalco affluente Fiume Piccolo con ponticello in c.a. per una luce di 7 m;
- scavalco super strada a 4 corsie BR-LE (SS 613) con ponte metallico reticolato secondo i capitolati RFI con una lunghezza di 43 m

- scavalcamento viabilità comunale con due ponticelli in c.a. per una luce di 7m cadauno;
- rimodellamento naturalizzato del canale di scolo affluente a Fiume Piccolo;
- scavalcamento affluente Fiume Piccolo con ponticello in c.a. per una luce di 7 m;
- scavalcamento viabilità comunale con ponticello in c.a. per una luce di 7 m;
- scavalcamento viabilità vicinale con passo d'uomo in muratura per una luce di 4 m;
- attraversamento a raso della viabilità provinciale con regolazione a barriere automatiche;
- due ponti reticolari metallici standard di lunghezza pari a 43 m ciascuno combinati con due viadotti in c.a. su piloni bassi per complessive 13 campate da 10 m cadauna intervallati da tratti su massicciata standard da 80 cm, il tutto finalizzato al superamento di un'area interessata da un preesistente ed esteso colmamento in terreno vegetale corrispondente all'originale alveo del Fiume Piccolo;
- innesto con la rete ferroviaria preesistente del nucleo industriale cittadino.

L'opera lambisce la fascia di protezione (zona 2) dell'area protetta Salina di Punta della Contessa, mentre dista almeno 1700 m dalla fascia A, e attraversa per un brevissimo tratto un'area perimetrata dal PAI quale area ad alto rischio di inondazione (AP). Si prevede che sul raccordo transiteranno 7.500 carri/anno con una frequenza di 2 convogli/giorno composto ciascuno da 10 carri. -

Nella documentazione sono indicate opere di mitigazione consistenti essenzialmente nella realizzazione di una fascia tampone naturalizzata con interposte siepi arbustive e alberature con essenze vegetali autoctone previste per l'intero sviluppo del tracciato progettato.

- Dall'analisi della documentazione fornita, valutati anche gli effetti positivi legati alla delocalizzazione del parco merci, alla possibilità di fruire diversamente dei sedimi ferroviari che si libereranno presso la stazione centrale e alla eliminazione di tre passaggi a livello, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:

- ✓ in fase di cantiere
 - siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione delle infrastrutture vicine e dei terreni contigui;
 - siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.), come peraltro indicato nella documentazione prodotta, e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
 - siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei materiali derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento Regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;
 - la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - atteso il tipo, dimensioni e localizzazione dell'intervento la tempistica dei lavori sia, preliminarmente all'inizio degli stessi, concordata con le autorità competenti al fine di ridurre i disagi per la circolazione e garantire in ogni caso le condizioni di sicurezza;
 - siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;
- ✓ come enunciato nella documentazione sia realizzata, per l'intero sviluppo del tracciato, la fascia tampone naturalizzata con interposte siepi arbustive e alberature con essenze vegetali autoctone. Questa prescrizione deve essere recepita nel capitolato d'appalto delle opere a realizzarsi

e fare parte integrante dell'intervento progettuale;

- ✓ al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;
 - ✓ per quanto tecnicamente possibile deve essere garantita la permeabilità ecologica dell'opera realizzando opportuni cunicoli di attraversamento, in aggiunta opere che risolvono le intersezioni tra diverse infrastrutture e ai tombini già previsti per ragioni idrauliche. I cunicoli devono consentire l'attraversamento della infrastruttura ferroviaria da parte della piccola fauna (teriofauna) al fine di ridurre la cesura dell'ecosistema dell'area.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto concernente la realizzazione lo sviluppo di un sistema integrato di servizi di logistica e distribuzione in grado di favorire la connessione tra l'asse nord-sud interno alla regione e la comunicazione con le altre direttrici dei Corridoi internazionali n. 8 e n. 10 - Misura 6. 1. Azione a) - Linea 4 -, nel comune di Brindisi, proposto dall'Amministrazione Comunale - Settore Urbanistica e Assetto del Territorio - Brindisi -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
 - ✓ il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché all'espletamento delle eventuali procedure autorizzative da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia per la presenza del vincolo ex PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
 - di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
 - di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
 - copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 10

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Proseguimento cava di inerti Località “Mezzarazza” del Comune di Chieuti. – Ditta Saracino Nicola.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 2650 del 12.03.04 la ditta Saracino Nicola, con sede in Foggia, alla Piazza Padre Pio da P. n. 8, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per il proseguimento alla coltivazione di una cava di inerti alluvionali sita in loc. "Mezzarazza" di Chieuti (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 10 particella 4;
- con nota prot. n. 3384 del 01.04.04, tra l'altro, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate, a fornire la documentazione completa su supporto informatico e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Chiesti ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 10.06.04 la stessa ditta Saracino Nicola trasmetteva quanto richiesto da questo ente e comunicava di aver inviato alle Amministrazioni interessate copia completa degli elaborati di progetto e del SIA;
- con nota del 02.09.04 la stessa ditta Saracino Nicola trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul B.U.R.P.;
- con nota acquisita prot. n° 5698 del 03.05.2005 il Responsabile del Servizio del Comune di Chieuti trasmetteva copia del nulla osta alla coltivazione in oggetto, espresso con prot. n. 2 del 12.04.05;
- con nota prot. n. 304 del 13.01.06 si invitava la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 22.12.05;
- con nota acquisita al prot. 8131 del 04.07.06, la

stessa ditta Saracino Nicola trasmetteva in data 13.06.06 la documentazione integrativa richiesta;

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "... Omissis... Visti gli atti e gli elaborati integrativi prodotti ...". Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta Saracino Nicola a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Giunta Regionale.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Saracino Nicola, sedente in Foggia - alla Piazza Padre Pio da P. n. 8, riguardano la prosecuzione alla coltivazione di una cava di inerti alluvionali sita in loc. "Mezzarazza" del comune di Chiesti (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 10 alla particella 4;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Chieuti;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 11

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento coltivazione cava di sabbia e ghiaia, Località "Biasifiocco" di Ortanova. - Ditta Di Lascia Nobile.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 12939 del 11.11.05 la ditta Di Lascia Nobile, con sede in Foggia - Via degli Aviatori Km. 2.800, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per l'ampliamento e coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "Biasifiocco" di Orta Nova (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 61 particelle 41(parte)-84-146-263-264;
- con nota prot. n. 13360 del 22.11.05, tra l'altro, si invitava:
 1. la ditta istante a depositare gli atti presso le altre amministrazioni interessate, a fornire la documentazione completa su supporto informatico e a trasmettere copia delle pubblicazioni di rito;
 2. il Presidente della Provincia di Foggia ed il Sindaco del Comune di Orta Nova ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. 13984 del 01.12.05 la stessa ditta Di Lascia Nobile trasmetteva copia delle pubblicazioni effettuate sui quotidiani locale e nazionale;
- in data 24.11.05 veniva pubblicato sul B.U.R.P.;
- con nota acquisita prot. 471 del 20.01.2006 il capo Settore Progettualità Tecnica della Città di Orta Nova trasmetteva copia del parere sfavorevole espresso con prot. n. 27401 del 19.12.05 per la presenza di una condotta dell'AQP;
- con nota acquisita al prot. n. 954 del 30.01.06 la ditta proponente comunicava del piano di coltivazione nella zona di presenza della su citata condotta e chiedeva all'AQP di esprimersi per competenza;
- con nota acquisita al prot. 1391 del 21.01.06 lo stesso AQP, dopo aver visto gli atti e la rettifica presentata, comunicava l'inesistenza di motivi ostativi all'attività di cava prescrivendo alla stessa ditta di provvedere a regolamentare il

deflusso di tali acque a mezzo di fosso di guardia perimetrale alla cava, a quota piano campagna;

- con nota prot. n. 13090 del 09.11.06 si invitava la ditta proponente ad integrare la documentazione in atti così come deciso e richiesto dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 20.10.06;
- con nota acquisita al prot. 13839 del 23.11.2006 la stessa ditta Di Lascia Nobile trasmetteva la documentazione integrativa richiesta;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento; il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, dopo aver valutato tutta la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: "... omissis...

Visti gli atti e gli elaborati, viste le condizioni geologiche, idrogeologiche e la peculiare collocazione morfologica dell'area di ampliamento della cava si chiedono integrazioni circa:

- le attuali linee di deflusso delle acque superficiali e quelle attese con la sistemazione finale della cava;
- la verifica di stabilità dei versanti in considerazione dell'attività estrattiva e al momento della sistemazione finale
- al fine di stabilire la quota finale di sbancamento si chiede la verifica della quota della falda superficiale e delle sue variazioni.

Vista la conferma delle modalità di scavo anche per l'ampliamento si richiede la certificazione in merito alla rilevazione dei rumori, vibrazioni ed emissione di polveri dell'attuale attività estrattiva.

Alla luce della documentazione esaminata, il Comitato V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale relativa alla proposta progettuale presentata dalla Ditta Di Lascia Nobile a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Giunta Regionale;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive

per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e S1A proposto dalla ditta Di Lascia Nobile, sedente in Foggia - alla Via degli Aviatori Km. 2.800, riguardano la coltivazione all'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia sita in loc. "Biasifiocco" di Orta Nova (FG) contraddistinta nel NCT al Fg 61 alle particelle 41 (parte) 84-146-263-264;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Foggia ed al Comune di Orta Nova;

- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 12 gennaio 2007, n. 12

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di Verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale – POR Puglia 2000-2006 PIT n.6 - Intervento n. 9 - Strada di collegamento tra aree produttive di San Giorgio Jonico e Taranto - Proponente: Amministrazione Comunale di Taranto.

L'anno 2007, addì 12 del mese di Gennaio in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9268 del 03.08.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto POR Puglia 2000-2006 PIT n. 6 - Intervento n. 9 -, relativo alla strada di collegamento tra aree produttive di San Giorgio Jonico e Taranto, proposto dall'Amministrazione Comunale - Ufficio Unico del PIT n. 6 - Taranto;
- con nota prot. n. 10437 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia invitava l'ente istante, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico e a comunicare se erano pervenute osservazioni in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. n. 12295 del 18.10.2006 il Responsabile del P.I.T. N. 6 del comune di Taranto trasmetteva le attestazioni delle avvenute affissioni dell'avviso pubblico, nei tempi e modi previsti dalla L.R. sopra specificata, da parte dei comuni interessati dall'intervento in argomento e cioè dal comune di Taranto (dall'08.08 al 06.09.2006), dal comune di San Giorgio Jonico (dal 10.08 al 10.09.2006), dal comune di Faggiano (dall'11.08 al 10.09.2006), precisando che non erano pervenute osservazioni relativamente al progetto in esame;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 12299 del 10.10.2006 il Responsabile del P.I.T. n. 6 del comune di Taranto trasmetteva la Deliberazione del Commissario Straordinario del comune di Taranto n. 134 del 26.09.06, la Deliberazione del Consiglio di San Giorgio Jonico n. 14 del 21.08.06 ed infine la Deliberazione del Consiglio Comunale di Faggiano, tutte riguardanti l'approvazione dell'opera in oggetto;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva che:

Il presente progetto si pone l'obiettivo di alleggerire il traffico sulla SS7 Ter determinato dagli automezzi in transito per le aree produttive di San Giorgio, Faggiano, Carosino e aree limitrofe per raggiungere le quali attualmente i mezzi sono costretti a percorrere strade alternative in condizione di insicurezza e di inadeguatezza delle sezioni stradali esistenti.

L'opera è inserita nel PIT n. 6 finanziato dal POR Puglia 2000-2006.

Importo del progetto: 3.862.863,49.

Lunghezza del tracciato pari a Km 6+253,98.

L'andamento planoaltimetrico, nonché l'ubicazione non presenta particolari criticità ambientali.

Il tracciato segue l'andamento di strade già esistenti e si prevede un andamento il più possibile aderente al piano campagna in modo da ridurre sterri e rilevati. La parte terminale del tracciato attraversa un'area su cui il PAI ha individuato un alto rischio di inondazione (AP) e un rischio di grado R4.

- Dall'analisi della documentazione fornita si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera alle seguenti condizioni:
 - ✓ in fase di cantiere
 - siano predisposte le opportune opere per garantire il corretto deflusso delle acque meteoriche a protezione delle infrastrutture vicine e dei terreni contigui;
 - siano prese tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);
 - siano applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente nella gestione dei materiali derivanti da attività di scavo (commi 17, 18 e 19 dell'art. 1 della L. 443/2001) ed in particolare siano adottate, ai sensi del Regolamento regionale per la gestione dei materiali edili n. 6 del 12.06.2006, tutte le misure volte a favorire il reimpiego diretto del materiale di scavo prodotto, valutando la possibilità di riusare in loco parte del materiale riciclabile, garantendo economie nel trasporto e nella gestione generale delle problematiche di ripristino e salvaguardia ambientale. Le terre e rocce da scavo che non vengono avviate a riutilizzo diretto, come sopra specificato, sono da considerarsi rifiuti e come tali sono soggetti alle vigenti normative;
 - la scelta di cave di prestito e discariche sia operata con particolare riguardo agli impatti ambientali indotti, considerando le caratteristiche della viabilità di collegamento, i disagi alla normale circolazione, i tempi di percorrenza, ecc.;
 - la tempistica dei lavori deve essere concordata con le autorità competenti e puntare alla riduzione dei disagi per la circolazione garantendo in ogni caso le condizioni di sicurezza della stessa;
 - siano realizzate le vasche di decantazione delle acque di cantiere;
 - ✓ al termine dei lavori le aree utilizzate per ospitare i cantieri mobili siano oggetto di ripristino ambientale;
 - ✓ i cigli dei rilevati, le aiuole e le eventuali area intercluse dai raccordi siano inerbite e sempre nel rispetto delle condizioni di sicurezza della viabilità siano arricchite con essenze vegetali autoctone;
 - ✓ per quanto tecnicamente possibile deve essere garantita la permeabilità ecologica dell'opera realizzando opportuni cunicoli di attraversamento, in aggiunta opere che risolvono le intersezioni tra diverse infrastrutture e al tombini già previsti per ragioni idrauliche. I cunicoli devono consentire l'attraversamento della infrastruttura stradale da parte della piccola fauna (teriofauna) al fine di ridurre il rischio di incidenti e la cesura dell'ecosistema dell'area;
 - Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
 - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
 - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
 - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
 - Vista la L.R. n. 11/2001;
 - Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.
- Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto concernente la realizzazione

del progetto POR Puglia 2000-2006 PIT n. 6 - Intervento n. 9 -, relativo alla strada di collegamento tra aree produttive di Sari Giorgio Jonico e Taranto, proposto dall'Amministrazione Comunale - Ufficio Unico del PIT n. 6 - Taranto, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- ✓ il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto, nonché all'espletamento delle eventuali procedure autorizzative da parte dell'Autorità di Bacino della Puglia per la presenza del vincolo ex PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 17 gennaio 2007, n. 18

Legge regionale n. 11/01 – Procedura di valutazione impatto ambientale – Realizzazione impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione, con annessa scarica di servizio/soccorso del bacino Ba/4 nel sito ubicato in Spinazzola (Ba) - Proponente: CO.GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali).-

L'anno 2007, addì 17 del mese di Gennaio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3456 del 17.03.2005 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale- per la realizzazione di un impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione, con annessa scarica di servizio/soccorso del bacino BA/4 nel sito ubicato in Spinazzola, proposto dalla CO.GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali) - Via Libertini, 63 - Massafra (Ta) -;
- con successiva nota acquisita al prot. n. 3678 del 20.03.2005 il proponente trasmetteva copia del parere favorevole espresso dall'ARPA Puglia (nota prot. n. 2648/DG del 22.02.06);
- con nota prot. n. 4334 del 04.04.2006 il Settore Ecologia invitava il Consorzio istante a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava le amministrazioni interessate (Amministrazione Comunale di Spinazzola e Amministrazione Provinciale di Bari) ad esprimere il parere di competenza (art. 11, comma 4, L.R. n. 11/01);
- con nota acquisita al prot. n. 4637 del 07.04.2005 l'ente proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani "Puglia" ed "Il Giorno" del 23.03.2005 e sul BURP n. 45 del 24.03.2005;
- con nota acquisita al prot. n. 5713 del 03.05.2005 la CO.GE.AM. trasmetteva integrazioni documentali ed informava di aver provveduto al deposito dello Studio di Impatto Ambientale presso il Comune di Spinazzola, la Provincia di Bari ed il Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia;
- con nota acquisita al prot. n. 11491 del

03.10.2005 il Dirigente del Servizio Acque, Parchi e Protezione Civile della Provincia di Bari trasmetteva il parere del Comitato Tecnico Provinciale espresso nella seduta del 06.07.05 con il quale si richiedevano integrazioni progettuali in merito all'intervento proposto;

- ✓ il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 29.09.2005, ha rilevato che:

L'impianto, la cui realizzazione è contemplata dal piano regionale dei rifiuti, prevede il trattamento dei rifiuti urbani tal quali, provenienti dal bacino di utenza BA/4. Il sito, individuato con decreto 334/02, ricade nell'agro del Comune di Spinazzola, in località Grottellini. Il progetto è articolato secondo l'opzione 1) del decreto del Commissario delegato n. 296 del 30/09/2000 e prevede la produzione di RBD (rifiuto biostabilizzato da discarica) e di FSC (frazione secca combustibile) con annessa discarica.

Per quanto concerne l'opzione 2), che ipotizza la maturazione secondaria del rifiuto biostabilizzato fino ad ottenere RBM (rifiuto biostabilizzato maturo), il progetto non si limita ad individuare l'area per una potenziale applicazione, ma prevede un intervento da sviluppare in tre fasi per ridurre al minimo assoluto la quota di rifiuti da conferire a discarica stimata, a pieno regime, in circa il 16.8% del totale conferito. La prima fase prevede il trattamento del 20% dell'RBD prodotto da riutilizzare, ad avvenuta maturazione, per la copertura giornaliera del rifiuto messo a dimora. La seconda e terza fase prevedono l'utilizzo dell'RBM per ripristini ambientali.

La quantità di rifiuti che giornalmente verranno conferiti all'impianto è stimata in 198 t.

Il sistema impiantistico sviluppato nel progetto prevede:

- Realizzazione di un impianto complesso di titolarità pubblica costituito da un centro di selezione e biostabilizzazione con annessa discarica di servizio da ubicare a Spinazzola, località Grottellini;
- Linea di produzione CDR utilizzando uno degli impianti previsti a servizio dei bacini BA/1, BA/2, BA/5.

- Impianto di compostaggio (da definire da parte dell'Autorità per la gestione);
- Centro materiali raccolta differenziata (da definire da parte dell'Autorità per la gestione).

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto è stato progettato per garantire la massima flessibilità operativa e consta essenzialmente di:

- Trituratore primario del tipo a coltelli a lenta rotazione per una prima riduzione della pezzatura;
- Biostabilizzatore (biotunnel) completo di un sistema di monitoraggio e supervisione; Vaglio rotante con fori calibrati per separare la frazione secca;
- Pressa imballatrice per la compattazione della frazione secca;
- Filatrice per rendere sicure le operazioni di stoccaggio della frazione secca;
- Separatori di metallo;

La discarica di servizio avrà una capacità di circa 230.000 t e sarà realizzata in due lotti in aree già degradate dall'attività estrattiva.

CICLO PRODUTTIVO

I rifiuti verranno conferiti in un fabbricato chiuso posto in depressione. Successivamente, previa ispezione e cernita dei rifiuti non processabili, il materiale verrà inviato ad un impianto di triturazione con a monte un separatore magnetico. Il materiale sarà quindi introdotto in dei biotunnel nei quali sarà insuffiata dell'aria per il trattamento di biostabilizzazione. La durata del ciclo è di sette giorni. Terminato il ciclo, il materiale sarà vagliato e diviso in RBD a prevalente contenuto organico e FSC a prevalente contenuto di materiale secco. L'aria di trattamento subisce un idoneo processo di biofiltrazione.

La frazione secca sarà inviata alla postazione di compattazione e filatura mentre l'RBD o viene destinato alla produzione di RBM o inviato in discarica.

L'impianto di trasformazione di RBD in RBM prevede lo stoccaggio in appositi locali nei quali sarà insuffiata dell'aria fino all'ottenimento del

grado di stabilità richiesto. Il ciclo ha una durata di 25 giorni. Come detto in precedenza, durante la prima fase è previsto il trattamento del 20% dell'RBD da riutilizzare nell'annessa discarica.

DISCARICA DI SERVIZIO

Nell'impianto potranno essere conferiti rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.

La distanza dai centri abitati vicini è maggiore di 3.5 km e negli immediati dintorni non sono presenti insediamenti di significativa importanza. Il volume disponibile per lo stoccaggio è stato valutato in 340.000 mc.

L'impermeabilizzazione del fondo sarà realizzata utilizzando un manto di polietilene ad alta densità, avente spessore di 2 mm steso su uno strato di argilla dello spessore di almeno un metro e con coefficiente di permeabilità minore o uguale a 10^{-9} m/s, in conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria 31/199/CE, introdotta con il D.M. 36/2003.

A protezione del manto in HDPE sarà steso uno strato di tessuto non tessuto su cui posare uno strato di sabbia di altezza pari a 30 cm. E' previsto un impianto per il monitoraggio della falda che fornirà dati per 30 anni dopo la chiusura della discarica.

Il recupero finale dell'area avverrà mediante la stesura di un manto di altezza pari a 2.8 m, avente la seguente stratigrafia:

- 1 m di terreno vegetale o frazione organica stabilizzata o RBM;
- 0.5 m di strato drenante;
- 0.5 m di materiale argilloso;
- 0.5 m di strato drenante del gas;
- 0.3 m di strato di regolarizzazione in frazione organica stabilizzata o RBM.

E' inoltre previsto un sistema di captazione del biogas che verrà collettato ad una torcia.

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

La tipologia di impianto proposto prevede la biostabilizzazione di tutto il rifiuto, la successiva separazione della frazione umida, da far maturare per la produzione di RBM, dalla frazione secca da utilizzare per la produzione di CDR, minimizzando la

frazione di rifiuti da destinare allo smaltimento definitivo in discarica.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Il progetto proposto è coerente sia rispetto a quanto previsto dal decreto Ronchi (D.lgs. 22/97) che stabilisce le linee di indirizzo per una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti, sia a quanto previsto dal decreto del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti n. 46 del 6 marzo 2001, modificato ed integrato con il Decreto n. 296 del 30 giugno 2002. L'area di intervento dista circa 3.5 km da Poggiorsini, più di 10 km da Spinazzola e circa 2.5 km dal confine meridionale del Parco dell'alta Murgia. I PUTT campiscono l'area come ambito territoriale esteso di tipo "D" a valore relativo. La localizzazione è stata individuata con Decreto Commissariale n. 334/2002.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Il sistema impiantistico permetterà di trattare rifiuti urbani tal quali residuali da raccolta differenziata ed eventuali rifiuti da raccolta indifferenziata o umidi da raccolta differenziata secco/umido.

In conformità al bando di gara, il progetto è stato sviluppato secondo quanto previsto dal decreto del Commissario n. 296 del 30.09.2002.

Le scelte tecnologiche adottate risultano idonee a garantire il minor consumo del suolo ed a limitare le emissioni di polveri ed odori.

In particolare tutti gli edifici nei quali avverrà movimentazione di materiali saranno dotati di impianti di depressurizzazione, garantendo emissioni limitate; l'aria aspirata subirà un processo di biofiltrazione dopo essere stata opportunamente umidificata.

E' previsto inoltre un sistema di raccolta del percolato prodotto dalle aree di maturazione e dai biotunnel; i liquidi raccolti subiranno un processo di filtrazione ed inviati ad un impianto di ricircolo per poi riutilizzarli per l'inumidimento delle masse sottoposte a biostabilizzazione. Le quantità in eccesso oltre a quelle provenienti dall'arca di conferimento

saranno avviate allo smaltimento in impianti esterni autorizzati.

L'impianto permetterà una certa elasticità nella gestione per due scelte progettuali

- il dimensionamento dell'impianto di biostabilizzazione è tale da poter garantire il trattamento dei rifiuti anche in situazioni diverse rispetto a quelle stimate in merito alla produzione di RU ed allo sviluppo della raccolta differenziata nel territorio;
- La scelta di realizzare l'impianto secondo l'opzione 1) del decreto del Commissario delegato n. 296 del 30/09/2000 con avvio della opzione 2, permetterà di incrementare la produzione di RBM, riducendo le quantità di rifiuti da smaltire in discarica, compensando l'eventuale non raggiungimento delle quantità di rifiuti da raccolta differenziata previsti.

Dati salienti:

- Area di conferimento: la superficie (670 mq) è tale da poter contenere un volume di materiale corrispondente a tre giorni di raccolta;
- Triturazione primaria: è stata dimensionata per trattare 50 t/h contro le 39.6 t/h strettamente necessarie;
- Biotunnel: a fronte di una capacità richiesta di 4, è prevista l'installazione di 6 impianti per far fronte a maggiori quantità di rifiuti conferiti o a picchi stagionali.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

L'area, sufficientemente distante dai centri abitati, è situata a 300 ed 800 metri da due ruscelli affluenti nel torrente Roviniero. La morfologia è prevalentemente pianeggiante e l'altezza rispetto al livello del mare è di circa 370m. La falda profonda, confinata da livelli rocciosi molto compatti, è localizzata al di sotto del livello del mare. Non vi è presenza (pag. 24 della tav. 2.1) di falda acquifera superficiale. E' previsto un impianto di raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia. Le acque verranno analizzate per valutare il grado di inquinamento e, qualora il carico inquinante superi i limiti imposti, inviate ad apposito impianto di smaltimento. L'acqua eccedente la prima pioggia sarà

dispersa sul terreno circostante. Poiché all'impianto non è associato alcun processo di combustione e tutte le fasi di conferimento e di movimentazione avverranno in ambienti dotati di sistemi di aspirazione, si può dedurre, almeno in via teorica, che l'aria rilasciata in atmosfera sarà povera di polveri e di composti odoriferi.

OPERE DI MITIGAZIONE

Il progetto prevede una serie di opere di mitigazione che permetteranno una significativa riduzione degli impatti negativi, in particolare:

- L'installazione di sistemi di aspirazione e depressione assicureranno la riduzione drasticamente le quantità di polvere immesse nell'atmosfera;
- Impianti di insonorizzazione garantiranno emissioni acustiche compatibili con i limiti imposti dalla normativa vigente;
- L'utilizzo di biofiltri abatterà l'immissione in atmosfera di cattivi odori;
- L'impatto visivo sarà mitigato dalla piantumazione di specie vegetali autoctone lungo il perimetro dell'insediamento.

MONITORAGGI AMBIENTALI

Sono previsti i seguenti interventi:

- n. 2 analisi/anno per conferitore;
- n. 2 analisi/anno a campione sul flusso in ingresso;
- n. 2 prelievi/anno per la misurazione di polverosità.

La falda, come già detto, verrà monitorata fino a trenta anni dopo la dismissione dell'impianto.

- ✓ Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Comitato Regionale di V.I.A., ritenendo che le misure di abbattimento e di mitigazione siano sufficienti a limitare gli effetti negativi sull'ambiente, ritiene di poter assentire l'intervento a condizione che venga realizzato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- Considerato che, successivamente all'espressione del parere tecnico da parte del Comitato VIA, si è ritenuto operare un ulteriore approfondimento in seguito all'acquisizione di documentazione concernente la scoperta di resti archeologici in area limitrofa a quella interessata dall'in-

tervento pubblico per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino di Utenza BA/4, con particolare riferimento alla nota prot. n. 10119 del 13.07.2006 con la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 sul sito in loc. Grottelline di Spinazzola, fg. 142, part. 69/parte;

- Visto il Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia dell'08.11.2006 di dichiarazione di interesse archeologico ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 del sito in loc. Grottelline di Spinazzola, fg. 142, part. 69/parte, specificamente individuato in planimetria catastale allegata al decreto stesso;
- Visti gli esiti degli incontri di approfondimento svoltisi in data 15.12.2006 e 21.12.2006 presso il Settore Ecologia, dai quali è emerso che l'area specificamente sottoposta a vincolo archeologico con il citato D.D.P. dell'08.11.2006 non è direttamente interessata dall'area di impianto pubblico di gestione dei rifiuti urbani per il bacino di utenza BA/4 e che pertanto il vincolo non incide direttamente sulla realizzabilità dell'intervento, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché che in relazione alle disposizioni del P.U.T.T. /Paesaggio che definiscono all'intorno delle aree vincolate le "aree annesse" per un raggio di 100 m. all'intorno dell'area vincolata, la realizzabilità dell'intervento in questione è comunque subordinata all'acquisizione della deroga alle suddette disposizioni, per la sovrapposizione di una parte dell'area d'impianto con l'area annessa al sito vincolato;
- Vista, a conferma delle valutazioni operate in sede dei citati incontri di approfondimento, la nota del Ministero per i Beni e le Attività culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia di Taranto, prot. n. 436 del 11.1.2007, con la quale la stessa Soprintendenza in merito alla questione di che trattasi, conclusivamente, "ritiene, pertanto, ininfluente la tipologia delle opere da realizzare nell'ambito della cava già esistente, interessata dall'impianto in argomento.

- Ritenuto, pertanto, poter procedere al completamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione dell'impianto pubblico di gestione dei rifiuti urbani per il bacino BA/4, in loc. Grottelline di Spinazzola, sulla base del parere già espresso, con prescrizione, dal Comitato Regionale V.I.A. e con l'ulteriore prescrizione di regolarizzare, preventivamente all'inizio dei lavori, gli aspetti amministrativi riferiti alle disposizioni del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 29.09.2005, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un impianto complesso costituito da centro di selezione, da linea di biostabilizzazione, con annessa scarica di servizio/soccorso del bacino BA/4 nel sito ubicato in Spinazzola,

proposto dalla CO.GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali) - Via Libertini, 63 - Mas-safra (Ta) -, a condizione che venga realizzato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e con l'ulteriore prescrizione di acquisire, preventivamente all'inizio dei lavori, la deroga alle disposizioni del PUTT/Paesaggio della Regione Puglia.

- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 28

Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Proroga attività di cava in contrada Grotte Marallo nel Comune di Gravina in Puglia (Ba) - Proponente: Tortufi S.r.l. –

L'anno 2007, addì 19 del mese di Gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11066 del 26.09.2005, la Tortufi S.r.l - Via Tiziano, 16 - Bisceglie (Ba) - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la proroga di attività di cava in contrada Grotte Marallo nel comune di Gravina in Puglia (Ba);
- con nota prot. n. 11852 del 07.10.2005 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la pratica di che trattasi alle amministrazioni interessate (Comune di Gravina in Puglia e Provincia di Bari) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello Studio di Impatto Ambientale così come disposto dall'art. 11 della L.R. N. 11/01, ai commi 1, 2 e 3. Con la stessa nota si invitavano gli enti interessati ad esprimere il parere di cui all'art. 11, comma 4 della predetta L.R. Ad oggi detti pareri non risultano pervenuti;
- con nota acquisita al prot. n. 13940 del 01.12.2005 venivano trasmesse le copie delle pubblicazioni effettuate sul quotidiano nazionale "Europa" (in data 05.11.05), SUI quotidiano locale "Bari Sera" (in data 08.11.05) e sul B.U.R.P. n. 139 del 10.11.05;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 20.10.2006, ha rilevato quanto segue:

Quadro di Riferimento Progettuale

La cava di calcarenite in oggetto è ubicata in agro di Gravina in contrada "Grotta Marallo". E' situata all'altezza del Km 63 lungo la S.S. 97 delle Murge in direzione N-O del comune di Gravina ad una distanza di circa 2km.

L'area di cava, di forma irregolare ha un'estensione di 22000 mq ed è collocata al Foglio di mappa 80 p.lle 100, 101, 102, 192 e serve per l'estrazione del tufo calcarenitico regolarmente autorizzata il 13/9/94, e ricade in un fondo di 4,1 ha di proprietà della Ditta Tortufi. Le operazioni di sbancamento prima e quelle successive di coltivazione sulle aree di cave in progetto verranno effettuate facendo esclusivamente uso di mezzi meccanici procedendo per tagli successivi secondo ripiani orizzontali. Il volume da sbancare è pari a 22000 mq x45m =

990.000 mc. Le fasi di coltivazione eseguite fino ad ora sono state le seguenti:

- sbancamento dall'intera arca di cava dell'argilla per un volume di 44.000 mc;
- realizzazione di una scarpata ad Ovest dell'area di cava al confine con la strada comunale; - costruzione di una strada provvisoria di accesso lungo il confine Ovest;
- asportazione mediante una macchina segatufo del cappellaccio per un volume di 33000 mc;
- coltivazione del tufo fino alla quota di - 10 dal p.c.;
- costruzione di una seconda strada di accesso dal confine Ovest;
- coltivazione del tufo fino alla quota di -20 m dal p.c.;
- realizzazione di una terza strada adiacente la cava a Sud;
- coltivazione della calcarenite fino al livello attuale (-35 m dal p.c.).

L'altezza del giacimento complessivo nell'area in oggetto è di 45 metri ad eccezione della superficie dove lo spessore del giacimento si riduce a soli 15 metri poiché precedentemente coltivato.

Nei prossimi anni la coltivazione del tufo continuerà fino ad incontrare la sottostante roccia calcarea. Pertanto il volume di scarico da sfruttare si riduce a 500.000 mc che privato dello sfrido pari al 33%; da un valore della parte commerciale di 335.000 mc cui corrispondono 17.000.000 di concii di tufo delle dimensioni di 50x25x16. Finora sono stati estratti e venduti 12.000.000 di concii per cui viene chiesta la proroga dell'autorizzazione alla coltivazione per un tempo non inferiore a 10 anni.

Recupero ambientale

Il recupero sarà eseguito ricolmando con i rifiuti inerti prodotti fino a 0,6-1 m di quota a partire dal piano di cava, cui seguirà la messa in opera di un manto di terreno agrario di 0,80 m ad elevato contenuto organico. Una volta costituito il manto erboso si procederà alla piantagione di alcune specie arboree quali agrumeti mandorli ed ulivi. Il totale dei costi di recupero ambientale è di circa 23500 Euro.

Quadro di Riferimento Programmatico

L'area in questione ricade interamente in ambito

territoriale esteso di valore normale e quindi non sottoposto ad alcuna tutela diretta del Piano. Non risultano vincoli nelle immediate vicinanze dell'area di cava in esame.

Per quanto riguarda il PRG la cava ricade interamente in zona rurale.

La cava in oggetto è inserita nel PRAE tra le cave in attività e rientra nel bacino di tipo 5°/BR dove per 5° si intende il tipo di pietra estratta (calcarenite a grana media) mentre con la sigla BR si intende bacino di riordino ovvero un bacino di estrazione degradato con la presenza di cave in attività, nel quale è vietata l'apertura di nuove cave per estrazione di sola tutina mentre, per le nuove coltivazioni è possibile la riutilizzazione di aree degradate da recuperare. Tale prescrizione, seppure riportata nel PRAE non è attuativa non solo per inefficacia dello stesso strumento di programmazione non approvato ancora, ma anche perché come previsto dall'articolo 27 delle NTA la formazione ed approvazione dei piani particolareggiati dovrà avvenire a cura e spese della regione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del PRAE.

Analisi costi/benefici

- Volume materiale da estrarre 500.000 mc
- sfrido 0,33 x 500.000 mc = 165.000 mc
- volume netto 335.000 mc
- vendita di 970.000 concii + 4800 mc di tutina per: 420.811,90
- valutazione suolo (10,331 E/mq) (10,33x22000mq) 227.260

Spese generali ed amministrative

- Macchinari ed impianti (beni ammortizzabili) 64.759
- Manodopera 190.818
- Materiali di consumo 48.666
- Spese amministrative 10578
- **Totale 314.821,46**

Reddito annuo

- ricavi per le vendite 420.811
- costi 314.821
- totale utili 105.990

Quadro di Riferimento Ambientale

Atmosfera

I venti prevalenti provengono dal quadrante

Ovest e Nord (53%) seguite dai venti da SSW (20%) ed Est SE(8-5%).

Il dato annuale medio delle precipitazioni è di 630 mm.

Pertanto dal punto di vista della qualità dell'aria non sussiste la possibilità di elevate concentrazioni di inquinanti se non di polveri data la presenza di numerose cave nell'area in questione. In Gravina non esistono stazioni fisse di monitoraggio dell'aria per cui non è dato conoscere lo stato attuale di inquinamento atmosferico.

Comparto idrico

Nell'area in esame non esistono corsi d'acqua superficiali né zone di prelievo di acque destinate alla potabilizzazione. Esistono solo pozzi trivellati per la captazione di acque destinate all'irrigazione.

Dallo studio geologico effettuato si evidenzia che esiste un franco di parecchie centinaia di metri tra la falda ed il piano di cava.

Suolo sottosuolo

Il sottosuolo è costituito da rocce calcaree permeabili per fessurazione e carsismo dove circolano acque a profondità inferiore al livello del mare. La quota del terreno risulta essere a 387 m slm e pertanto la falda ha una soggiacenza dal piano campagna di alcune centinaia di metri.

In questi terreni sono caratteristiche le gravine che sono profondi solchi erosivi incisi dalla acque superficiali.

In affioramento si hanno le calcareniti di Gravina che raggiungono lo spessore di una sessantina di metri, cui seguono le argille subappennine con vario spessore, ed infine il calcare di Altamura che costituisce il basamento rigido della zona con uno spessore di circa 2000 metri.

Si hanno due pacchetti litoidi: il superiore, il cappellaccio che è costituito da strati argillosi e strati di tufo con uno spessore di 3.5 m ed il pacchetto litoide inferiore che costituisce il giacimento per uno spessore di 45 m.

L'area in questione è tipizzata dal PRG come "zona rurale"

Land use: l'uso del suolo è stato distinto nelle seguenti classi:

- uliveto, mandorleto 10%;
- vigneto 14%;
- seminativo;

- pascolo 66%
- suolo nudo, rocce 8%;
- urbanizzato 2%;
- mari

Paesaggio

La cava è immersa in un'area agricola a bassa sensibilità ambientale pertanto non presenta dal punto di vista paesaggistico particolare interesse.

Fauna

Vi sono alcune presenze significative quali il riccio localmente ben distribuito, il coniglio selvatico, la talpa, la lepre a diffusione stagionale, la volpe.

Rumore

Le pareti verticali da 4 a 45 m fungono da schermo a 360° per la diffusione del rumore.

- Considerato quanto sopra evidenziato il Comitato Reg.le per la, V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale della cava in oggetto.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore

onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.10.2006, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la proroga di attività di cava in contrada Grotte Marallo, nel comune di Gravina in Puglia (Ba), proposta dalla Tortufi S.r.l. - Via Tiziano, 16 - Bisceglie (Ba);
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere c/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 29

Procedura di Verifica di assoggettabilità Impatto Ambientale e autorizzazione ex art. 109,

D.Lgs 152/06 (già art. 35, D.Lgs 152/99) P.O.R. Puglia 2000-2006 – Misura 6.1. – Realizzazione di un parco integrato acquatico marino nel territorio del Comune di Polignano a Mare (Ba) – Proponente: Comune di Polignano a Mare - Ufficio Tecnico V° Settore LL.PP. -

L'anno 2007, addì 19 del mese di Gennaio in Modugno presso il Settore Ecologia.

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 4268 del 23.03.06 l'Ufficio Tecnico V° Settore LL. PP. del Comune di Polignano a Mare (Ba) trasmetteva gli elaborati concernenti il progetto P.O.R. Puglia 2000-2006 - Misura 6.1., relativi alla realizzazione di un parco integrato acquatico marino nel territorio del comune di Polignano a Mare (Ba);
- con nota prot. n. 5114 dell'11.04.2006 il Settore Ecologia comunicava all'ufficio sopra indicato la necessità di assoggettare il progetto in argomento alla procedura di verifica V.I.A., ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001, e quindi invitava l'amministrazione proponente a trasmettere apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nonché a comunicare se nel predetto periodo erano pervenute osservazioni in merito all'intervento in argomento. Il Settore Ecologia inoltre, al fine di velocizzare i tempi, decideva di unire alla predetta procedura l'autorizzazione ex art. 109 del D.Lgs. 152/06 (già art. 35 del D.Lgs 152/99) relativamente all'immersione in mare di materiali inerti;
- con nota acquisita al prot. n. 13319 del 13.11.2006 il Responsabile dell'U.T.C. del comune di Polignano a Mare attestava la pubblicazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, nei tempi (dal 05.10 al 04.11.06) e con le modalità previsti dall'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 ed informava che non

erano pervenute osservazioni c/o opposizioni alla realizzazione dell'intervento proposto;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 640 dell'1 1.01.2007 il Sindaco del comune di Polignano a Mare trasmetteva il parere favorevole per l'opera in oggetto, "... atteso che tale intervento è strettamente connesso alla realizzazione contestuale del Museo del Mare...";

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi è emerso che:

L'area a mare ove è prevista la realizzazione dell'intervento, ha una superficie quasi rettangolare, avente come lato maggiore un tratto di costa di 3,8 km che, iniziando da Cala Paura, a nord dell'abitato, giunge sino a mille metri a nord di Cala Incina, comprendendo anche l'Isolotto di S. Paolo. Il limite esterno verso il largo, si spinge sino a batimetriche di 30-35 metri, ottenendo una superficie complessiva di 1,4 kmq. Si riportano, ad ogni buon fine, le coordinate dei vertici dell'area in questione.

VERTICI (Gauss Boaga)	X	Y
P1	4539579.720	2709367.920
P2	4539847.981	2709651.460
P3	4540734.677	2708407.385
P4	4541325.087	2705928.618
P5	4541143.760	2705873.520
P6	4540477.670	2708125.800

La dichiarata intenzione del proponente è quella di rendere tale area marina un' "Oasi Blu", intendendo successivamente procedere verso l'istituzione di una vera e propria Area Marina Protetta. In tal senso si propone nell'oasi:

- il divieto di ogni attività di pesca e di prelievo di invertebrati bentonici e dell'asportazione di frammenti di rocce coralligene;
- periodiche operazioni di ripopolamento;
- recupero del tratto costiero danneggiato dai pescatori di bivalvi (datteri);

- recupero dell'area marina interessata per anni dallo scarico dei reflui della fogna cittadina.

Quest'ultimo intervento rappresenta l'obiettivo del progetto che prevede il recupero della zona degradata attraverso la collocazione di idonee strutture artificiali al fine di favorire l'aumento della biodiversità. Tali barriere artificiali (F.A.D.) in c.a., denominate "piramidi e igloo", in numero di 520, saranno posizionate in un'area di estensione pari a 200.000 mq e individuata dalle seguenti coordinate:

VERTICI (Gauss Boaga)	X	Y
P1	4540795.234	2707590.792
P2	4540667.481	2708097.676
P3	4540401.865	2708065.198
P4	4540527.949	2707565.353
BOA CENTRALE	4540597.638	2707828.712

Tale area, secondo gli studi prodotti, è caratterizzata da un fondale fangoso prodotto dagli scarichi della fogna cittadina, non più attivi in loco. Da tali studi, ben approfonditi, risulta che le strutture non determineranno variazioni alla dinamica costiera e produrranno un aumento della biodiversità, comprese specie "pregiate". Ciò premesso, si esprime parere positivo all'intervento, intendendo il progetto escluso dalla VIA e autorizzato ex art. 109 D.Lgs. 152/06, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non sono autorizzati lavori di dragaggio;
- è fatto divieto di creare nuove piste sia a terra che a mare;
- dovrà essere utilizzato ogni accorgimento per l'abbattimento delle polveri e dei rumori nell'area di cantiere che dovrà essere completamente ripristinata alle condizioni originarie;
- le strutture sommerse dovranno essere posizionate su fondali incoerenti degradati;
- la collocazione delle strutture sommerse dovrà essere diretta da tecnici biologi esperti e la Direzione Lavori dovrà eseguire ogni accorgimento e tecnica suggerita dai predetti tecnici per la migliore realizzazione dell'intervento;

- deve essere previsto un monitoraggio biologico dell'area le cui risultanze dovranno essere trasmesse, per opportuna conoscenza, anche a questo Settore;
- prima della immersione in mare, dovranno essere trasmesse a questo Settore le certificazioni di tutti i materiali utilizzati, attestanti la quantità, la qualità e la innocuità per l'ambiente marino.
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Visto l'art. 109 del D.Lgs. 152/06;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di ritenere il progetto P.O.R. Puglia 2000-2006 - Misura 6.1., relativo alla realizzazione di un parco integrato acquatico marino nel territorio del comune di Polignano a Mare (Ba), proposto dall'Ufficio Tecnico V° Settore LL.PP. del Comune di Polignano a Mare (Ba), escluso dall'applicazione delle procedure di V.I.A. e autorizzato ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 152/06 per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge, ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- il presente provvedimento non comporta alcun provvedimento contabile di cui alla L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo; di trasmettere, in originale, il presente atto al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 30

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Progetto POR Puglia 2000-2006 – Misura 1.4 – Sistemazione degli argini lungo il Torrente Cervaro in agro di Castelluccio dei Sauri (Fg) - Proponente: Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali.

L'anno 2007, addì 19 del mese di Gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3110 del 13.03.2006, veniva trasmessa, ai sensi della L.R.

n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente la realizzazione del progetto POR PUGLIA 2000-2006 - P.I.T. N. 10 dei Monti Dauni - Misura 1.4 -, relativo alla sistemazione degli argini lungo il Torrente Cervaro in agro di Castelluccio dei Sauri (Fg), proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali - Loc. Tiro a Segno' - Bovino (Fg) - ;

- con nota prot. n. 5230 del 18.04.2006 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Castelluccio dei Sauri a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ed a far conoscere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 6223 del 17.05.2006 la Comunità Montana proponente trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 17.05 al 16.06.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito.

Con la stessa nota il Sindaco comunicava che l'intervento di che trattasi non è in contrasto con lo strumento urbanistico vigente PRG, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1601/01;

- Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 14.12.2006, visti gli atti e gli elaborati, visti gli impatti attesi e le opere ed i sistemi di mitigazione, presa visione della relazione sulla Valutazione di incidenza e sulla Valutazione Ambientale Strategica ha ritenuto di poter esprimere Parere favorevole all'intervento proposto.
- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della

Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere l'intervento concernente la realizzazione del progetto POR PUGLIA 2000-2006 - P.I.T. N. 10 dei Monti Dauni - Misura 1.4 -, relativo alla sistemazione degli argini lungo il Torrente Cervaro in agro di Castelluccio dei Sauri (Fg), proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali - Loc. Tiro a Segno - Bovino (Fg), escluso dalle procedure di V.I.A.;
- ✓ Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 19 gennaio 2007, n. 31

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Proroga Decreto n. 33/Min/95 e ampliamento cava di calcare bianco – Località “S. Giovanni” di Ostuni. Proponente Ditta Epifani Antonio -

L'anno 2007, addì 19 del mese di Gennaio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 7059 del 08.06.05 la ditta Epifani Antonio, con sede in Carovigno alla Via Bachelet n. 9, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione della cava sita in loc. “San Giovanni” dell'agro di Ostuni contraddistinta nel NCT al Fg 114, particelle 209-230 e restante parte della 211;
- con nota prot. n. 7679 del 20.06.05 si invitava la stessa ditta a trasmettere copia delle avvenute pubblicazioni di rito, a depositare tutta la documentazione presso le altre Amministrazioni interessate e si invitava il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Ostuni ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota acquisita al prot. 9215 del 29.07.05 la stessa ditta Epifani Antonio trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 10046 del 24.08.06 si trasmet-

teva alla ditta Epifani Antonio il parere non favorevole espresso da parte del Comitato nella seduta del 21.07.06 ed il diritto, dello stesso proponente, di trasmettere per iscritto osservazioni, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente;

- con nota acquisita al prot. 10070 del 24.08.06 la ditta proponente trasmetteva integrazioni allo Studio d'Impatto Ambientale e chiedeva sopralluogo del Comitato;
- con nota acquisita al prot. n. 10773 del 15.09.06 la ditta proponente inviava rinuncia alla procedura di V.I.A. relativamente alla richiesta di proroga del Decreto autorizzativo n. 33/MIN/95, e confermava la richiesta di procedura relativamente all'ampliamento in oggetto;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 14.12.2006, valutata la documentazione in atti riteneva esprimersi come segue: “.... omissis....
PREMESSA

La Ditta Epifani Antonio ha presentato, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 37/85, istanza documentata per ottenere l'autorizzazione all'ampliamento della cava di calcare bianco in esercizio con Decr. N. 33/MIN/95, sui terreni ad essa adiacenti.

Alla data odierna gli scavi hanno interessato parte della p.lla 211 del Foglio 114 e l'altezza media di approfondimento è stata di 10 metri. Nel programma dell'azienda è prevista la continuazione dell'estrazione in profondità sull'area autorizzata e l'ampliamento sui terreni adiacenti delle p.lle 209-230 e sulla restante parte della p.lla 211 dello stesso F. 114.

L'area in esame è in pendenza da sud verso nord con quote altimetriche attorno a 150 m s.l.m. nella parte alta e a 127 m s.l.m. nella parte più bassa.

L'area di cava è interessata dalla sola falda profonda la cui superficie piezometrica si situa a 10 m circa s.l.m.; in relazione a tale situazione idrogeologica, il programma estrattivo che prevede un approfondimento di circa 10,00 m, rimane con il

piano finale ad oltre 100 m al di sopra dei livelli piezometrici.

Il giacimento da mettere in coltivazione è costituito da calcari detritici ad aspetto massivo e con uno spessore medio di giacimento utile di circa 20 metri e con un cappellaccio costituito da terreno vegetale e crostone calcareo, variamente fratturato, il cui spessore risulta di 2 metri circa.

L'intera area sarà coltivata in due fasi successive. Durante la prima fase di lavoro si asporterà il terreno vegetale che sarà depositato ai bordi della cava per essere riutilizzato per il recupero dell'area sbancata e si effettuerà l'approfondimento sull'intera area di mq. 2.900 per uno spessore di circa 10 m. Le scarpate avranno inclinazione di 90% la distanza dalle strade pubbliche sarà di 20 metri.

Durante questa prima fase, che durerà 4 anni, verranno estratti 29.000 me di giacimento in posto e alla fine verrà effettuato il recupero dell'area mediante ricolmamento parziale con raccordo alla quota della Strada comunale Grottone e soprastante vespaio con terreno vegetale.

La seconda fase consisterà nell'approfondimento di ulteriori 10 m dell'area autorizzata e della restante parte della p.lla 21 l; durante questa fase che durerà 6 anni verranno estratti me. 45000 di calcare in posto e alla fine verrà effettuata la sistemazione dell'area.

Si eseguirà quindi l'approfondimento "a fossa" sull'intera area con la realizzazione di 2 scarpate di altezza media variabile tra 10 e 15 m intervallate da un gradone largo 8 m e inclinazione delle pareti di taglio sull'orizzontale di 90°.

La coltivazione avverrà esclusivamente con l'impiego di macchine (carrelli telai, gruppo porta dischi, motori assemblati che si muovono su rotaie)

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Estesi" si evince che l'area di intervento ricade in Ambito "C"-valore distinguibile.

Dal confronto della Tavola del PUTT/P relativa alla classificazione degli "Ambiti Territoriali Distinti" si evince che l'area di intervento è soggetta a vincolo idrogeologico.

L'area risulta ricadere, inoltre, nel piano urbanistico territoriale tematico di secondo livello (Sottopiano) denominato "Zona a trulli".

L'area di cava non ricade in zone soggette a SIC

(Direttiva Habitat 92/43/CEE) o ZPS (Direttiva 79/409/CEE).

La superficie oggetto di autorizzazione rientra, secondo il P.R.A.E., in un Bacino di Completamento Vincolato (BV).

Il progetto presentato dalla Ditta Epifani Antonio è già stato discusso dal Comitato V.I.A. in data 21.07.2006 con prot. n. 10046 e si è conclusa con parere sfavorevole.

In data 24/08/2006 con protocollo n. 10070 la Ditta ha trasmesso le controdeduzioni al parere espresso dal Comitato.

Alla luce delle note integrative pervenute ed esaminate dal Comitato V.I.A. si ritiene di dover rilevare quanto segue:

1. Le Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, all'Art. 2.05, indicano i Piani Urbanistici tematici di secondo livello (Sottopiani), ossia le aree da sottoporre a progettazione paesaggistica di dettaglio aventi anche i contenuti e l'efficacia del piano territoriale paesistico di cui all'art. 149 del D.vo n. 490/29.10.99. Per ciascuna di tali aree, in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l'Ente preposto alla formazione del sottopiano, sia le specifiche direttive per il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le relative prescrizioni di base. L'area in esame ricade nel Sottopiano denominato "Zona a trulli" che riguarda la parte dei territori dei comuni di Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle d'Itria e sue immediate propaggini, caratterizzata dalla presenza del particolare "habitat dei trulli".
In seguito ad una serie di accertamenti effettuati presso il Settore Urbanistica della Regione Puglia, in seguito ad un'attenta analisi delle caratteristiche peculiari del territorio interessato e in seguito ad un sopralluogo effettuato sull'area oggetto del futuro intervento si è rilevata l'assenza di tale bene costitutivo nel sito di cava che risulta libera da elementi di pregio puntuali;
2. Sull'area interessata insiste un vincolo idrogeologico in merito al quale dovrà comunque essere acquisito preventivamente il nulla-osta dell'Ispektorato Ripartimentale delle Foreste;

3. L'area ricade in Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" per cui dovrà essere preventivamente acquisita anche l'Autorizzazione paesaggistica.

Alla luce delle note integrative trasmesse dalla Ditta e a seguito di un sopralluogo effettuato sull'area di interesse e considerato anche che, relativamente alle particelle 209-211 e 230 del Foglio di Mappa 114 con Determina Dirigenziale n. 23 0 del 14/11/2000 era già stata stabilita la non assoggettabilità a V.I.A. della richiesta di coltivazione della cava, il comitato ritiene di esprimere un parere favorevole a condizione che venga acquisita l'Autorizzazione paesaggistica ed il nulla-osta da parte dell'I.Ri.F. di Brindisi.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Sezione adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è

escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;

DETERMINA

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 14.12.2006 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere favorevole di VIA a progetto e SIA proposto dalla ditta Epifani Antonio, con sede in Carovigno alla Via Bachelet n. 9. Detto progetto e detto SIA riguardano la coltivazione della cava sita in loc. "S. Giovanni" dell'agro di Ostuni contraddistinta nel NCT al Fg 114, particelle 209-230 e restante parte della 211;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Ostuni;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza - S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
